


GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 10 marzo 2001

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

REGIONI

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che è in corso la procedura per l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2001 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

NUMERI DI C/C POSTALE **16716029** **Abbonamenti e Vendite Gazzetta Ufficiale**
16715047 **Inserzioni nella Gazzetta Ufficiale**

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 25 luglio 2000, n. 45.

Prima integrazione alla legge regionale 7 aprile 2000, n. 33: «Bilancio di previsione per l'anno 2000 e pluriennale 2000-2002» Pag. 3

LEGGE REGIONALE 7 agosto 2000, n. 46.

Ridefinizione del ruolo della Regione in Texilia S.p.a. Pag. 4

LEGGE REGIONALE 7 agosto 2000, n. 47.

Modifiche urgenti all'art. 46 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 «Norme di contabilità regionale» Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 luglio 2000, n. 6/R.

Regolamento regionale recante: «Albo regionale dei soggetti svolgenti attività musicali» Pag. 5

REGIONE FRIULI - VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 8 agosto 2000, n. 15.

Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare Pag. 6

LEGGE REGIONALE 16 agosto 2000, n. 16.

Interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione delle testimonianze e del patrimonio storico, artistico e culturale di origine italiana nell'Istria, nel Quarnero e nella Dalmazia e altre iniziative di collaborazione transfrontaliera e transnazionale Pag. 7

LEGGE REGIONALE 16 agosto 2000, n. 17.

Realizzazione di progetti anti violenza e istituzione di centri per donne in difficoltà Pag. 9

LEGGE REGIONALE 11 settembre 2000, n. 18.

Assestamento del bilancio 2000 e del bilancio pluriennale 2000-2002 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 Pag. 10

LEGGE REGIONALE 30 ottobre 2000, n. 19.

Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale Pag. 11

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 11 settembre 2000, n. 19.

Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000 Pag. 14

LEGGE REGIONALE 11 settembre 2000, n. 20.

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000 Pag. 14

REGIONE SICILIA

LEGGE REGIONALE 3 luglio 2000 n. 13.

Norme per il trasferimento, a titolo gratuito, dall'ESA ai comuni di Ragusa ed Ispica rispettivamente del frigomacello e del mercato ortofrutticolo Pag. 14

LEGGE REGIONALE 3 luglio 2000, n. 14.

Disciplina della prospezione, della ricerca, della coltivazione, del trasporto e dello stoccaggio di idrocarburi liquidi e gassosi e delle risorse geotermiche nella Regione Sicilia. Attuazione della direttiva n. 94/22.CE Pag. 15

LEGGE REGIONALE 3 luglio 2000, n. 15

Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo. Pag. 23

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla legge regionale 27 marzo 2000, n. 17, recante: «Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta all'inquinamento luminoso. (Pubblicata nel 1° suppl. ord. al *Bollettino ufficiale* della Regione Lombardia n. 13 del 30 marzo 2000). Pag. 29

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 25 luglio 2000, n. 45.

Prima integrazione alla legge regionale 7 aprile 2000, n. 33: «Bilancio di previsione per l'anno 2000 e pluriennale 2000-2002».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 30 del 26 luglio 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Bilancio di previsione 2000 di enti dipendenti dalla Regione e di enti di gestione di Aree protette

1. Ad integrazione della legge regionale 7 aprile 2000, n. 33 (Bilancio di previsione 2000 e pluriennale 2000-2002), sono approvati i bilanci di previsione per l'anno finanziario 2000 dei seguenti enti (Allegato A):

- a) Istituto ricerche economico-sociali del Piemonte;
- b) Ente regionale per il diritto allo studio universitario;
- c) Agenzia regionale per i servizi sanitari;
- d) Agenzia Piemonte Lavoro;
- e) Ente di gestione del Parco regionale La Mandria e dei parchi e delle riserve naturali delle valli di Lanzo;
- f) Parco fluviale del Po e dell'Orba;
- g) Ente di gestione dei parchi e delle riserve naturali del Lago Maggiore;
- h) Riserva naturale speciale del Sacro Monte della SS. Trinità di Ghiffa;
- i) Parco naturale Alta Valsesia;
- j) Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo;
- k) Parco naturale delle Capanne di Marcarolo;
- l) Ente di gestione delle riserve naturali speciali del Sacro Monte di Orta, del Monte Mesma e del Colle della Torre di Buccione;
- m) Parco naturale del Monte Fenera;
- n) Parco naturale dei Laghi di Avigliana;
- o) Ente di gestione del sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po, tratto torinese;
- p) Ente di gestione del Parco dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero;
- q) Parco naturale e area attrezzata del Sacro Monte di Crea;
- r) Ente di gestione delle aree protette della Collina torinese;
- s) Riserva naturale speciale del Parco Burcina «F. Piacenza»;
- t) Parco naturale delle Alpi Marittime;
- u) Ente di gestione dei parchi e delle riserve naturali astigiani;

v) Ente di gestione della Riserva naturale orientata delle Baragge, della Riserva naturale speciale della Bessa e dell'Area attrezzata Brich di Zumaglia e Mont Prevè;

w) Ente di gestione del Parco naturale della Valle del Ticino;

x) Parco naturale Orsiera Rocciavrè e Riserva naturale di Chianocco;

y) Ente di gestione dei parchi e delle riserve naturali del cuneese;

z) Ente di gestione del sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po, tratto cuneese;

aa) Riserva naturale speciale del Sacro Monte Calvario di Domodossola;

bb) Parco naturale di interesse provinciale del Lago di Candia;

cc) Ente Parco Lame del Sesia;

dd) Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand;

ee) Parco naturale della Val Tronca;

ff) Ente di gestione dei parchi e delle riserve naturali del Canavese;

gg) Parco naturale di Stupinigi.

Art. 2.

Museo regionale di scienze naturali

1. È approvato, ai sensi e per gli effetti derivanti dall'applicazione dell'art. 5, ultimo comma, della legge regionale 29 giugno 1978, n. 37 (Istituzione del Museo regionale di scienze naturali), il Piano di attività per l'anno 2000 del Museo regionale di scienze naturali, allegato alla presente legge (Allegato B).

Art. 3.

U r g e n z a

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 45 dello statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 25 luglio 2000

GHIGO

I documenti contabili allegati alla presente legge (Allegati A e B) saranno pubblicati in un supplemento al Bollettino ufficiale di prossima pubblicazione (N.d.r.).

00R0646

LEGGE REGIONALE 7 agosto 2000, n. 46.

Ridefinizione del ruolo della Regione in Texilia S.p.a.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 33 del 16 agosto 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e contenuti

1. Allo scopo di conseguire un più equilibrato assetto della compagine sociale attraverso un maggiore coinvolgimento dei soggetti rappresentativi delle comunità e degli interessi economici locali, la Regione riduce progressivamente la consistenza della propria quota partecipativa in Texilia S.p.a.

2. A tal fine la giunta regionale è autorizzata, compatibilmente con quanto previsto al comma 4, a non esercitare il diritto di opzione sulle nuove azioni di spettanza regionale che saranno emesse dalla società, così consentendo ad altri soci di sottoscrivere le azioni inopstate.

3. La giunta regionale è altresì autorizzata a compiere ogni atto utile a garantire che i soci pubblici e privati che intendono, con le modalità di cui al comma 2, accrescere la propria partecipazione, risultino portatori ed effettivi interpreti di plausibili progetti di rilancio della società.

4. La quota di capitale sociale detenuta dalla Regione deve, in ogni caso, continuare ad essere di consistenza tale da rendere imprescindibile l'assenso regionale ai fini di eventuali modifiche dell'oggetto sociale.

5. L'oggetto sociale di Texilia S.p.a. deve prioritariamente contemplare l'attività di formazione professionale.

Art. 2.

Abrogazione

1. La legge regionale 30 agosto 1984, n. 47 (Texilia - Istituto per la tradizione e la tecnologia tessile S.p.a.), così come modificata dalla legge regionale 3 marzo 1988, n. 11 (Texilia - Istituto per la tradizione e la tecnologia tessile S.p.a. modifiche alla l.r. n. 47/1984), è abrogata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 7 agosto 2000

p. Enzo GHIGO

il vice presidente: William CASONI

01R0652

LEGGE REGIONALE 7 agosto 2000, n. 47.

Modifiche urgenti all'art. 46 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 «Norme di contabilità regionale».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 33 del 16 agosto 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 46 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55

1. Il secondo comma dell'art. 46 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 è sostituito dal seguente:

«2. I bilanci e gli assestamenti ai bilanci di previsione di cui al primo comma, predisposti nel rispetto delle norme della presente legge, sono approvati con deliberazione della giunta regionale e sono pubblicati nel *Bollettino ufficiale* della Regione».

2. Dopo il secondo comma dell'art. 46 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55, è aggiunto il seguente:

«2 bis. In applicazione della presente legge s'intendono per enti dipendenti dalla Regione quelli individuati dall'allegato A della presente legge».

Art. 2.

Urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 7 agosto 2000

p. Enzo GHIGO

il vice presidente: William CASONI

ALLEGATO A
(Art. 1)

ELENCO ENTI DIPENDENTI DALLA REGIONE

Enti vari	Direzione competente per materia
Istituto ricerche economico-sociali del Piemonte (IRES)	8
Ente per il diritto allo studio universitario (-EDISU-)	31
Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte (ARPA)	22
Agenzia regionale per i servizi sanitari	28
Agenzia Piemonte Lavoro	15
Enti parco direzione competente per materia	00
Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo	21
Riserva naturale speciale del Sacro Monte della Santissima Trinità di Ghiffa	21
Ente Riserva naturale speciale Parco Burcina "Felice Piacenza"	21
Parco fluviale del Po e dell'Orba	21
Parco naturale della Val Tronca	21
Ente di gestione delle riserve naturali speciali del Sacro Monte di Orta, del Monte Mesma e del Colle della Torre di Buccione	21
Ente Parco Lame del Sesia	21
Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali del Lago Maggiore	21
Ente di gestione del Parco naturale Orsiera Rocciavè e della Riserva naturale speciale dell'Orrido e Stazione di Leccio di Chianocco	21
Parco naturale del Monte Fenera	21
Parco naturale dei Laghi di Avigliana	21
Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand	21
Riserva naturale speciale del Sacro Monte Calvario di Domodossola	21
Ente di gestione del Sistema delle Aree protette della fascia fluviale del Po tratto torinese	21
Ente di gestione dei Parchi e Riserve naturali astigiani	21
Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali del Canavese	21
Ente di gestione del Parco naturale della Valle del Ticino	21
Ente di gestione delle Aree protette della Collina torinese	21
Ente di gestione del Parco dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero	21
Parco naturale delle Alpi marittime	21
Parco naturale e Area attrezzata del Sacro Monte di Crea	21
Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali cuneesi	21
Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo	21
Parco naturale Alta Valsesia	21
Ente di gestione del Parco regionale La Mandria e dei Parchi e delle Riserve naturali delle Valli di Lanzo	21
Ente di gestione del Sistema delle Aree protette della fascia fluviale del Po tratto cuneese	21
Ente di gestione della Riserva naturale orientata delle Baragge, della Riserva natura e speciale della Bessa e dell'Area attrezzata Brich di Zumaglia e Mont Prevé	21
Parco naturale di Stupinigi	21
Ente di gestione del Parco naturale di interesse provinciale del Lago di Candia	21

SPECIFICA DELLE DIREZIONI COMPETENTI

8	Programmazione e statistica
15	Formazione professionale Lavoro
21	Turismo, Sport e Parchi
22	Tutela e risanamento ambientale - Programmazione gestione rifiuti
28	Programmazione sanitaria
31	Beni culturali.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 luglio 2000, n. 6/R.

Regolamento regionale recante: «Albo regionale dei soggetti svolgenti attività musicali».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 29 del 19 luglio 2000)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visto l'art. 2 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 38;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 37/381 del 4 luglio 2000;

Preso atto che il commissario di Governo ha apposto il visto

EMANA:

il seguente regolamento:

Art. 1.

Requisiti di iscrizione

1. Possono essere iscritte all'albo regionale le associazioni musicali in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 38 (Interventi regionali a sostegno delle attività musicali).

2. Le associazioni di cui al comma 1 devono altresì potere comprovare una precedente attività almeno triennale, svolta a carattere continuativo e amatoriale non-professionale nel settore della musica popolare, con l'esecuzione di repertorio riconducibile alla tradizione musicale, corale e folkloristica italiana, delle regioni italiane o dei gruppi minoritari presenti storicamente e radicati sul territorio nazionale, con l'esclusione delle associazioni aventi repertorio e finalità di diffusione correlati prevalentemente alla musica classica e colta in genere.

Art. 2.

Domanda di iscrizione

1. La domanda di iscrizione all'albo regionale deve essere presentata alla Regione Piemonte dalle associazioni musicali interessate entro il termine del 15 marzo e deve contenere le attestazioni e gli elementi di cui all'art. 2 della legge regionale n. 38/2000.

2. La domanda di iscrizione deve essere corredata della copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto dell'associazione musicale richiedente, nonché della documentazione di cui all'art. 1 comma 2, e di una dichiarazione, rilasciata in conformità a quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), utile all'adempimento di cui all'art. 4.

Art. 3.

Validità dell'iscrizione

1. Le domande accolte comportano un'iscrizione decennale all'albo.

2. Trascorsi dieci anni le associazioni iscritte possono confermare con apposita istanza scritta, pena la cancellazione, l'adesione all'albo. La conferma dell'iscrizione dovrà essere presentata nei termini di cui all'art. 2.

Art. 4.

Pubblicazione dell'Albo regionale

1. L'elenco completo aggiornato delle associazioni iscritte all'albo sarà pubblicato a cadenza annuale nel *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte prima della approvazione del programma annuale di assegnazione del contributo regionale.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 17 luglio 2000

GHIGO

00R0645

REGIONE FRIULI - VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 8 agosto 2000, n. 15.

Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 32 del 9 agosto 2000*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, nell'ambito delle iniziative volte a tutelare la salute dei cittadini, con la presente legge promuove il consumo di prodotti agricoli biologici, tipici e tradizionali nelle mense scolastiche e ospedaliere e la diffusione di una corretta educazione alimentare.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano prioritariamente alle mense scolastiche, ai servizi di refezione e di ristorazione collettiva e a ogni tipo di fornitura di pasto, di seguito denominati «mense».

3. Per il conseguimento delle finalità della presente legge, la Regione può erogare contributi ai comuni e agli enti gestori di asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo di primo e secondo grado, nonché alle aziende per i servizi sanitari e alle aziende ospedaliere.

Art. 2.

Forniture e loro aggiudicazione

1. Per ottenere i contributi di cui all'art. 1, i comuni e gli altri soggetti di cui al comma 3 del medesimo art. 1 devono fornire i pasti delle proprie mense utilizzando prevalentemente prodotti provenienti da coltivazioni e da trasformazioni biologiche, certificate ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/1991 del consiglio, del 24 giugno 1991, e successive modificazioni, e del regolamento (CE) n. 1804/1999 del consiglio, del 19 luglio 1999, o dichiarati tipici con appositi decreti ministeriali, o dichiarati tradizionali ai sensi del regolamento approvato con decreto del Ministro per le pratiche agricole 8 settembre 1999, n. 350.

2. La prevalenza di tali prodotti si riferisce alla percentuale dei prodotti utilizzati per il confezionamento dei pasti, nell'arco del precedente anno, che deve essere superiore al 60 per cento del totale, così come rilevabile dai relativi contratti di fornitura.

3. Ai fini da quanto previsto dal comma 1, i bandi e/o i contratti relativi alla fornitura di prodotta agro-alimentari destinati alle mense devono prevedere l'esclusione dei soggetti che non propongano prevalentemente prodotti provenienti da coltivazioni e da lavorazioni biologiche, certificate ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/1991 e successive modificazioni, e del regolamento (CE) n. 1804/1999, o dichiarati tipici con appositi decreti ministeriali, o dichiarati tradizionali ai sensi del regolamento approvato con decreto del Ministro per le politiche agricole n. 350/1999.

4. I prodotti devono essere assoggettati al regime di controllo ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 2092/1991, tramite gli organismi di controllo a ciò abilitati, o agli altri regimi da certificazione e controllo identificati dal proprio provvedimento di tipicità.

Art. 3.

Informazioni agli utenti

1. I comuni e gli altri enti di cui all'art. 1, comma 3, all'inizio di ogni anno, devono fornire agli utenti materiali informativi di educazione alimentare e le seguenti informazioni sul servizio da mensa:

a) le sue condizioni generali;

b) le tabelle dietetiche e i valori nutrizionali dei menù;

c) la natura, la quantità e i risultati dei controlli sanitari, merceologici e sulle strutture compiuti dalle competenti autorità pubbliche o eventualmente affidati ad enti privati specializzati.

2. L'effettuazione di tali iniziative deve essere comunicata alla direzione regionale dell'agricoltura e alla direzione regionale della sanità e delle politiche sociali.

Art. 4.

Contributi

1. L'amministrazione regionale, tramite la direzione regionale dell'agricoltura, è autorizzata a erogare contributi:

a) per l'utilizzo dei prodotti di cui all'art. 2, comma 1, nella misura massima del 30 per cento calcolato sull'importo totale della spesa sostenuta nell'anno precedente dai soggetti di cui all'art. 1, comma 3, e secondo criteri stabiliti dalla giunta regionale, che tengano conto della prevalenza di cui all'art. 2, comma 1;

b) per iniziative di educazione alimentare degli utenti, di aggiornamento professionale del personale scolastico e addetto ai servizi nella misura massima del 50 per cento.

2. Le iniziative di cui al comma 1, lettera b), hanno come finalità prevalente la promozione del modello di alimentazione mediterraneo mediante il consumo di prodotti biologici, tipici e tradizionali ai sensi dell'art. 2, comma 3.

3. Con il provvedimento di cui al comma 1, lettera a), la giunta regionale stabilisce anche i criteri di individuazione delle priorità previste dall'art. 1, comma 2.

4. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi previsti dal comma 1 sono demandati alla direzione regionale dell'agricoltura - servizio dello sviluppo agricolo.

Art. 5.

Norme finanziarie

1. Per le finalità di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di L. 2.850 milioni, suddivisa in ragione di L. 950 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002 a carico dell'unità previsionale di base 22.3.61.1.932 con la denominazione «Introduzione di prodotti biologici e iniziative di educazione alimentare», che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 - alla funzione obiettivo n. 22 - programma 22.3 - rubrica n. 61 - spese correnti - con riferimento al capitolo 6806 (2.1.152.2.10.10) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla rubrica n. 6 servizio dello sviluppo agricolo - con la denominazione «Contributi per l'alimentazione biologica, tipica e tradizionale nelle mense

pubbliche» e con lo stanziamento complessivo di L. 2.850 milioni, suddiviso in ragione di L. 950 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002.

2. Per le finalità di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di L. 150 milioni, suddivisa in ragione di L. 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002 a carico dell'unità previsionale di base 22.3.61.1.932 con deferimento al capitolo 6807 (2.1.152.2.10.10) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla rubrica n. 61 - servizio dello sviluppo agricolo - con la denominazione «Contributi per iniziative di educazione alimentare» e con lo stanziamento complessivo di L. 150 milioni, suddiviso in ragione di L. 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002.

3. All'onere complessivo di L. 3.000 milioni, suddiviso in ragione di L. 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002, derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 1 e 2 si provvede mediante prelevamento di pari importo dalla unità previsionale di base 54.2.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con deferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 98 del prospetto E/2 allegato al documento tecnico stesso).

Art. 6.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 8 agosto 2000

p. il presidente il vicepresidente: CIANI

01R0718

LEGGE REGIONALE 16 agosto 2000, n. 16.

Interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione delle testimonianze e del patrimonio storico, artistico e culturale di origine italiana nell'Istria, nel Quarnero e nella Dalmazia e altre iniziative di collaborazione transfrontaliera e transnazionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 33 del 16 agosto 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, in accordo con gli organi istituzionali locali, allo scopo di salvaguardare il patrimonio storico, artistico e culturale di origine italiana nell'Istria, nel Quarnero e nella Dalmazia promuove o realizza direttamente o con il concorso di enti, istituzionali ed organismi pubblici o privata della Regione Friuli-Venezia Giulia, dell'Istria del Quarnero e della Dalmazia le iniziative di cui alla presente legge.

2. La Regione promuove, inoltre, con il coinvolgimento degli organi competenti dello Stato e di enti e istituzioni a carattere nazionale internazionale per la valorizzazione della cultura italiana nell'Istria, nel Quarnero e nella Dalmazia.

Art. 2.

Iniziative in favore del patrimonio storico, artistico e culturale

1. Le iniziative in favore del patrimonio storico artistico e culturale di origine italiana nell'Istria, nel Quarnero e nella Dalmazia riguardano:

- a) l'elaborazione di studi, indagini e ricerche;
- b) l'organizzazione di seminari e convegni sui temi inerenti le risalta della presente legge, nonché su quelli riguardanti la pacifica convivenza fra le comunità etniche autoctone;
- c) gli interventi per la tutela, il recupero e la valorizzazione del predetto patrimonio.

Art. 3.

Corsi di formazioni, cantieri scuola e altre iniziative

1. Le iniziative di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), sono attuate nell'ambito e secondo le modalità previste dalla legge regionale 21 luglio 1978, n. 79. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi sono demandati alla direzione regionale, dell'istruzione e della cultura - servizio delle attività culturali.

2. Per le finalità di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), la Regione può avvalersi del centro regionale per la catalogazione e il restauro dei beni culturali Friuli-Venezia Giulia promuovendo l'organizzazione di corsi di formazione e di cantieri-scuola, nel quadro degli obiettivi individuati dalla legge regionale 21 luglio 1971, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni. Gli adempimenti commessi all'attuazione degli interventi sono demandati alla direzione regionale dell'istruzione e della cultura - servizio dei beni culturali.

Art. 4.

Partecipazione a stage formativi

1. La Regione, al fine di favorire l'accesso ai programmi comunitari di cooperazione transfrontaliera e transnazionale da realizzare nelle aree dell'Istria, del Quarnero e della Dalmazia in cui è staticamente presente la minoranza italiana, è autorizzata ad organizzare periodi di stage formativo presso il servizio autonomo per i rapporti internazionali.

Art. 5.

Borse di studio

1. La Regione assegna all'Università degli studi di Trieste delle somme per l'istituzione di borse di studio a favore di studenti residenti in Istria, nel Quarnero e in Dalmazia che intendono conseguire il diploma di laurea in scienze e tecniche dell'interculturalità.

2. Ulteriori somme sono assegnate all'Università degli studi di Udine per l'istituzione, con le stesse finalità, di borse di studio per il conseguimento del diploma di laurea in conservazione dei beni culturali.

3. Le modalità di erogazione delle borse di studio sono stabilite con apposito regolamento delle Università. Gli adempimenti commessi all'attuazione degli interventi sono demandati alla direzione regionale dell'istruzione e della cultura - servizio dell'istruzione e della ricerca.

Art. 6.

Gemellaggi

1. La Regione favorisce e sostiene le iniziative dei comuni della Regione che, nel quadro del consolidamento della comune identità europea, propongono gemellaggi con enti territoriali dell'Istria, del Quarnero e della Dalmazia, in cui siano persistenti o storicamente rilevanti la cultura e la tradizione italiana, o che registrino la presenza significativa di comunità italiana. Gli adempimenti connessi all'attuazione delle iniziative sono demandati al servizio autonomo per i rapporti internazionali.

Art. 7.

Mezzi di comunicazione in lingua italiana

1. La Regione è autorizzata a partecipare, direttamente o indirettamente, alla proprietà e alla gestione dei mezzi di comunicazione in lingua italiana editi in Istria, nel Quarnero e nella Dalmazia.

Art. 8.

Comitato tecnico permanente

1. Per favorire l'attuazione della presente legge e quale supporto tecnico-operativo della giunta regionale è istituito il comitato tecnico permanente.

2. Esso è composto:

a) dall'Assessore regionale all'istruzione e alla cultura che lo presiede o suo delegato;

b) da due rappresentanti designati dagli organismi associazioni, culturali, di studio e di ricerca aventi sede nella Regione Friuli-Venezia Giulia che si caratterizzano per l'approfondimento delle tematiche relative alla cultura italiana in Istria, in Quarnero e in Dalmazia e da un esperto designato dall'assessore regionale all'istruzione e alla cultura;

c) da un rappresentante designato dagli organismi associativi aventi le medesime finalità di quelli di cui alla lettera b) con sede in Istria, in Quarnero e in Dalmazia;

d) da un rappresentante designato dall'unione italiana, quale organo rappresentativo della minoranza italiana esperto nelle materie di cui alla presente legge.

3. I rappresentanti di cui alle lettere b), c) e d) vengono scelti dalla giunta regionale su proposta dell'assessore all'istruzione e alla cultura tra le persone designate dagli organismi anzidetti.

4. Il comitato è nominato con decreto del presidente della giunta regionale e dura in carica cinque anni.

5. I componenti di cui al comma 2, lettere b), c) e d) godono del trattamento previsto dall'art. 3 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63.

Art. 9.

Funzioni del comitato tecnico permanente

1. Il comitato tecnico permanente ha i seguenti compiti:

a) propone alla giunta regionale il programma delle iniziative di cui all'art. 2 da realizzare nell'anno seguente, entro il 31 ottobre di ogni anno, sulla base anche delle indicazioni formulate dagli organismi associativi, culturali, di studio e di ricerca della Regione Friuli-Venezia Giulia, dell'Istria, del Quarnero e della Dalmazia;

b) collabora con la giunta regionale alla realizzazione dei progetti avviati direttamente dalla Regione;

c) esprime pareri su argomenti di competenza del comitato.

Art. 10.

Programma annuale degli interventi

1. Il programma proposto dal comitato tecnico da cui all'art. 9 è approvato, su proposta dell'assessore all'istruzione e alla cultura, regionale con apposita deliberazione.

Art. 11.

Norma finale

1. In sede di prima applicazione della presente legge, per gli interventi previsti per l'anno successivo, il comitato tecnico permanente predisporre un programma stralcio e lo presenta alla giunta regionale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 12.

Norme finanziarie

1. Per le finalità previste dall'art. 2, comma 1, lettere a) e b), e in relazione al disposto di cui all'art. 3, comma 1, è autorizzata la spesa da L. 200 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 17.3.42.1.295 dello stato di previsione della spesa del bilancio

pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 5280 (1.1.162.2.06.06) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 42 - servizio delle attività culturali, con la denominazione «Contributo all'Università popolare di Trieste per studi, indagini, ricerche, seminari e convegni riguardanti il patrimonio storico, artistico e culturale di origine italiana nell'Istria, nel Quarnero e nella Dalmazia» e con lo stanziamento di L. 200 milioni per l'anno 2000.

2. Per le finalità previste dagli articoli 2, comma 1, lettera c), e 3, comma 2, è autorizzata la spesa di L. 500 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 17.1.42.2.1072 «Spese per la tutela, il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale» che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, alla funzione obiettivo n. 17 - programma 17.1 - rubrica n. 42 - spese di investimento - con lo stanziamento da L. 500 milioni per l'anno 2000, riferito al capitolo 5169 (2.1.210.3.06.06) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 42 - servizio dei beni culturali - con la denominazione «spese per interventi di tutela, recupero e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale di origine italiana nell'Istria, nel Quarnero e nella Dalmazia».

3. Gli eventuali oneri derivati dall'applicazione dell'art. 4 fanno carico all'unità previsionale di base 3.1.15.1.58 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 740 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

4. Per le finalità previste dall'art. 5, commi 1 e 2, è autorizzata la spesa di L. 300 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 16.2.42.1.272 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 5083 (1.1.158.2.06.04) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 42 - servizio dell'istruzione e della ricerca, con la denominazione «assegnazione di somme alle Università degli studi di Trieste e di Udine per l'istituzione di borse di studio in favore di studenti residenza in Istria, nel Quarnero e in Dalmazia per il conseguimento del diploma di laurea in scienze e tecniche dell'interculturalità e in conservazione dei beni culturali» e con lo stanziamento di L. 300 milioni per l'anno 2000.

5. Gli oneri derivati dall'applicazione dell'art. 6 fanno carico all'unità previsionale di base 3.1.15.1.58 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 740 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

6. Gli oneri derivati dall'applicazione dell'art. 8, comma 5, fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.1.1.663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 150 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

7. All'onere complessivo di L. 1.000 milioni per l'anno 2000, derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi 1, 2 e 4, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base 54.2.8.1.920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al fondo globale di parte corrente iscritto al capitolo 9700 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (parata n. 41 del prospetto E/1 allegato al documento tecnico stesso) il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 16 agosto 2000

p. il presidente il vicepresidente: CIANI

01R0719

LEGGE REGIONALE 16 agosto 2000, n. 17.

Realizzazione di progetti antiviolenza e istituzione di centri per donne in difficoltà.

(Pubblicata nel 1° suppl. straord. al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 33 del 16 agosto 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Principi

1. La Regione Friuli-Venezia Giulia riconosce che ogni tipo e ogni grado di violenza sessuale, psicologica, fisica ed economica contro le donne costituisce un attacco all'inviolabilità della persona e alla sua libertà, secondo i principi sanciti dalla Costituzione e dalle vigenti leggi. Alle donne che incontrano l'ostacolo della violenza, nelle sue diverse forme, è assicurato il diritto, eventualmente con i propri figli, ad un sostegno temporaneo al fine di ripristinare la propria inviolabilità e di riconquistare la propria libertà, nel pieno aspetto della riservatezza e dell'anonimato.

Art. 2.

Finalità

1. La Regione, in attuazione della dichiarazione e del programma d'azione della IV conferenza mondiale sulle donne di Pechino, così come esplicitata nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 21 maggio 1997, promuove, coordina, stimola iniziative per contrastare il ricorso all'uso della violenza tra i sessi, intervenendo con azioni efficaci contro la violenza sessuale, fisica, psicologica e/o economica, i maltrattamenti, le molestie e i ricatti a sfondo sessuale in tutti gli ambiti sociali, a partire da quello familiare.

2. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, riconosce e valorizza i percorsi di elaborazione culturale e le pratiche di accoglienza autonome e autogestite delle donne basate sulle relazioni tra donne, avvalendosi delle esperienze e delle competenze espresse localmente dalle associazioni femminili che siano iscritte agli albi delle associazioni di volontariato e/o organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), che possono dimostrare almeno due anni di esperienza nello specifico settore.

3. La Regione favorisce e promuove interventi di rete, sia con l'insieme delle istituzioni, associazioni, organizzazioni, enti pubblici e privati, sia con l'insieme delle competenze e figure professionali, per offrire le differenti risposte necessarie alle diverse tipologie di violenza per i danni da esse causate e sugli effetti procurati alle singole donne, siano esse cittadine italiane o straniere.

Art. 3.

Progetti antiviolenza

1. L'amministrazione regionale, per le finalità della presente legge, finanzia «Progetti antiviolenza presentati:

- a) da enti locali singoli o associati;
- b) da associazioni femminili operanti in regione che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne;
- c) di concerto, da enti locali, singoli o associati e associazioni femminili operanti in regione.

2. I progetti, da realizzarsi anche in più annualità, possono prevedere:

a) il «Centro antiviolenza», facilmente accessibile, adeguatamente pubblicizzato, che svolge le seguenti funzioni e attività di prima accoglienza:

- 1) colloqui preliminari per individuare i bisogni e fornire le prime informazioni utili;
- 2) percorsi di uscita dalla violenza personalizzati, basati sull'analisi delle specifiche situazioni della violenza, tendenti a rafforzare la fiducia della donna nelle proprie capacità e risorse, è a favorire nuovi progetti di vita e da autonomia, attraverso le relazioni fra donne;

3) colloqui informativi di carattere legale;

4) affiancamento della donna, qualora la stessa lo richieda, nella fruizione dei servizi pubblici o privati nel rispetto dell'identità culturale e della libera scelta di ognuna;

b) una o più «case di accoglienza», segrete o con garanzia di sicurezza, quali strutture di ospitalità temporanea per le donne che si trovano in situazioni di necessità o di emergenza; le ospiti sono coadiuvate da operatrici di ospitalità che favoriscono l'autogestione.

3. L'accesso alle case di accoglienza avviene unicamente per il tramite del centro antiviolenza, secondo le valutazioni e i pareri espressi dalle operatrici di accoglienza.

4. A dette strutture, si possono svolgere tutte le donne, siano esse sole o con figli minori, indipendentemente dal loro status giuridico o di cittadinanza, che siano vittime di violenza psicofisica, sessuale, economica o di maltrattamenti.

Art. 4.

Attività del Centro antiviolenza e delle Case di accoglienza

1. Il centro antiviolenza e le case di accoglienza svolgono le seguenti attività:

a) raccolta e analisi dei dati relativi all'accoglienza e all'ospitalità;

b) diffusione dei dati elaborati e analisi delle risposte dei servizi pubblici e privati contattati e coinvolti;

c) formazione e aggiornamento delle operatrici dei centri e operatori sociali istituzionali;

d) iniziative culturali di prevenzione, di pubblicizzazione, di sensibilizzazione e di denuncia in merito al problema della violenza contro le donne, anche in collaborazione con altri enti, istituzioni e associazioni;

e) raccolta di documentazione sull'argomento da mettere a disposizione di singole persone o da gruppi interessati.

Art. 5.

Rapporti con strutture pubbliche

1. Il centro antiviolenza mantiene costanti e funzionali rapporti con le strutture pubbliche cui compete l'assistenza, la prevenzione e la repressione dei reati, quali pronto soccorso ospedalieri, carabinieri, commissariati di pubblica sicurezza, consultori, servizi socio-sanitari, servizi pubblici da assistenza legale e alloggiativa e strutture scolastiche operanti nel territorio. In tali rapporti si deve tenere conto dell'autonomia e libera richiesta delle donne che si rivolgono al centro antiviolenza.

Art. 6.

Assistenza alloggiativa garantita

1. La Regione emana norme affinché i comuni garantiscano adeguata assistenza alloggiativa alle donne, unitamente ai loro figli minori, che vengono a trovarsi nella necessità, adeguatamente documentata, di abbandonare il proprio ambiente familiare e abitativo, in quanto vittime di violenze e abusi sessuali fisici o psicologici e che si trovano nell'impossibilità di rientrare nell'abitazione originaria.

Art. 7.

Convenzioni

1. Gli enti locali, singoli o associati possono stipulare apposite convenzioni con una o più associazioni femminili aventi requisiti di cui all'art. 2, comma 2, per lo studio, redazione e realizzazione del progetto anti violenza, nonché per definire le modalità da erogazione dei servizi e degli interventi e assicurare la continuità del progetto stesso.

2. Gli enti locali devono comunque garantire:

a) strutture adeguate in relazione alla popolazione e al territorio, anche di concerto o in associazione con altri soggetti pubblici e privati;

b) le spese di gestione e di funzionamento;

c) la copertura finanziaria, per almeno il 50 per cento delle spese di gestione per la funzionalità operativa delle strutture;

d) adeguate e periodiche campagne informative in merito all'attività e ai servizi offerti dal Centro anti violenza.

Art. 8.

Cumulabilità dei finanziamenti

1. I finanziamenti concessi ai sensi della presente legge sono cumulabili con quelli previsti da altre normative comunitarie, statali o regionali, sempreché non sia da queste diversamente stabilito, secondo le procedure e le modalità previste dalle norme medesime.

2. La convenzione di cui all'art. 7, comma 1, prevede le forme per garantire la regolarità delle erogazione e la continuità del servizio.

Art. 9.

Criteri, modalità e termini per la concessione dei contributi

1. La giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale alla sanità e alle politiche sociali, sentita la commissione consiliare competente, stabilisce i criteri di priorità per la concessione dei contributi diretti a finanziare i progetti di cui all'art. 3. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi previsti dall'art. 3 sono demandati alla direzione regionale della sanità e delle politiche sociali - servizio per le attività socio assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria.

2. Le domande di concessione dei contributi devono pervenire alla direzione regionale della sanità e delle politiche sociali entro il 31 gennaio di ogni anno.

3. I contributi sono erogati, contestualmente al provvedimento di concessione, per una somma pari al 50 per cento dell'importo complessivo; il restante 50 per cento viene erogato ad avvenuta rendicontazione, da effettuarsi entro il termine stabilito dal decreto di concessione.

Art. 10.

Relazioni e rendiconti

1. I soggetti promotori di cui all'art. 3 presentano ogni anno alla giunta regionale una relazione sull'andamento e sulle funzionalità dei centri anti violenza e/o delle case di accoglienza.

2. La giunta regionale, tramite la direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, assicura annualmente la rilevazione sistematica del fenomeno della violenza contro le donne, individua le «buone prassi» e predisponde annualmente una relazione quale indicazione di indirizzo per la predisposizione o modifica dei criteri di cui all'art. 9, comma 1, e dei documenti di programmazione e bilancio della Regione.

Art. 11.

Norme finanziarie

1. Per le finalità previste dall'art. 3, comma 1, è autorizzata la spesa di L. 1.000 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 13.1.41.1.1067, che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 con la denominazione «Progetto anti-vio-

lenza» - alla funzione obiettivo n. 13 - programma 13.1 - rubrica n. 41 - spese corretti - con riferimento al capitolo 4763 (1.1.152.2.08.07) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla rubrica n. 41 - servizio per le attività socio-assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria - con la denominazione spese per il finanziamento di progetti anti violenza e con lo stanziamento di L. 1.000 milioni per l'anno 2000.

2. All'onere di L. 1.000 milioni, per l'anno 2000, derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, si provvede mediante prelevamento di pari importo dalla unità previsionale da base 54.2.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (parata n. 4 del prospetto E/2 allegata al documento tecnico stesso).

Art. 12.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 16 agosto 2000

p. il presidente il vicepresidente: CIANI

01R0720

LEGGE REGIONALE 11 settembre 2000, n. 18.

Assestamento del bilancio 2000 e del bilancio pluriennale 2000-2002 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.

(Pubblicata nel 1° suppl. straord. al *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 37 del 14 settembre 2000)

(Omissis).

01R0721

LEGGE REGIONALE 30 ottobre 2000, n. 19.

Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 44 del 2 novembre 2000)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

FINALITÀ E OGGETTI DEGLI INTERVENTI

Art. 1.

Finalità della legge

1. La Regione, al fine di contribuire alla realizzazione di uno sviluppo equo e sostenibile, alla lotta contro la povertà, alla solidarietà tra i popoli e alla democratizzazione dei rapporti internazionali, promuove e sostiene l'attività di cooperazione allo sviluppo e l'attività di partenariato internazionale.

2. Gli interventi sono indirizzati a favorire lo sviluppo sostenibile delle comunità locali interessate attraverso:

- a) la salvaguardia della vita umana;
- b) il soddisfacimento dei bisogni primari;
- c) l'autosufficienza alimentare;
- d) la promozione e la difesa della democrazia e dei diritti civili e politici e dei diritti del lavoro;
- e) la valorizzazione delle risorse umane;
- f) il mantenimento dell'identità culturale;
- g) la conservazione del patrimonio ambientale;
- h) la crescita economica, sociale e culturale;
- i) la realizzazione di pari opportunità fra i generi ed il miglioramento delle condizioni dell'infanzia;

l) le attività di ricostruzione, e riabilitazione in seguito a calamità e/o conflitti, bellici.

3. La cooperazione allo sviluppo promossa e realizzata dalla Regione, dalle comunità locali attraverso le proprie rappresentanze istituzionali e associative è definita «cooperazione decentrata». Tale cooperazione presuppone un analogo coinvolgimento delle comunità locali dei paesi interessati.

4. L'esercizio in forma decentrata mira a promuovere i valori della cooperazione allo sviluppo nella comunità regionale e, in particolare, nelle sue espressioni culturali e sociali.

5. Al fine di cui al comma 1, in armonia e nel rispetto delle leggi dello Stato, delle disposizioni e degli indirizzi dell'Unione europea, la Regione attua, promuove e sostiene le iniziative di cooperazione allo sviluppo e di partenariato internazionale, assunte da soggetti pubblici e privati operanti sul proprio territorio, con i Paesi in via di sviluppo (PVS), i Paesi dell'Europa centrale e orientale (PECO) e, più in generale, con le comunità e istituzioni di paesi terzi, anche nell'ambito di programmi nazionali, dell'Unione europea e delle organizzazioni internazionali e in relazione a eventi eccezionali causati da conflitti armati o calamità naturali.

6. La Regione partecipa, promuovendone altresì la realizzazione, ai progetti di cooperazione con altre Regioni ed enti locali europei e mediterranei, con particolare riferimento ai progetti concordati nell'ambito dell'assemblea delle Regioni d'Europa, della conferenza delle Regioni periferiche e marittime d'Europa e dell'osservatorio interregionale sulla cooperazione allo sviluppo.

Art. 2.

Interventi di cooperazione e di partenariato internazionale

1. La Regione si rivolge prioritariamente ai paesi che occupano le ultime posizioni in base ai criteri e agli indici di sviluppo, quantitativi e qualitativi, elaborati dagli organismi internazionali; i programmi hanno come soggetti attivi le popolazioni della Regione Friuli-Venezia Giulia e quelle del paese partner direttamente coinvolte nella realizzazione di progetti.

2. Le azioni concernono:

a) l'elaborazione di studi, la progettazione, la fornitura e costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature e servizi e la realizzazione di progetti di sviluppo integrati e l'attuazione delle iniziative, anche a carattere finanziario, atte a consentire il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1;

b) l'impiego, anche attraverso convenzioni con associazioni o strutture finanziarie quali la finanziaria regionale del Friuli-Venezia Giulia - Friulia S.p.a. e la Società finanziaria di promozione della cooperazione economica con i paesi dell'est europeo - Finest S.p.a., di personale qualificato con compiti di assistenza tecnica, amministrazione e gestione, valutazione e monitoraggio dell'attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale;

c) la formazione professionale e la promozione sociale di cittadini di PVS, in loco e in Friulia-Venezia Giulia, anche al fine di favorire il rientro nei paesi di origine, nonché la formazione di personale residente in Italia destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo;

d) il sostegno alla realizzazione di progetti e di interventi ad opera di organizzazioni non governative, associazioni, gruppi di associazioni e/o cooperative anche tramite l'invio di volontari e di proprio personale nei PVS;

e) l'attuazione di interventi specifici per il miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia, per promuovere lo sviluppo sociale e culturale della donna con la sua diretta partecipazione ai programmi;

f) la promozione e il sostegno al commercio equo e solidale, riconoscendolo parte integrante della cooperazione;

g) l'incentivazione di iniziative volte a realizzare scambi con i produttori dei paesi partner che valorizzano le produzioni autoctone, con particolare riguardo alle coltivazioni biologiche e a basso impatto ambientale;

h) l'adozione di programmi di riconversione agricola per ostacolare la produzione della droga nei PVS;

i) la promozione di esperienze di microcredito per uno sviluppo endogeno sul lungo periodo;

l) la partecipazione a programmi di cooperazione umanitaria, di ricostruzione e riabilitazione e a programmi di rafforzamento dei processi di pace e di rafforzamento democratico;

m) la promozione e il sostegno di gemellaggi tra istituzioni locali finalizzati a una evoluzione in accordi di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, nel rispetto della vigente normativa nazionale;

n) la promozione di rapporti di collaborazione tra le associazioni degli immigrati presenti nel proprio territorio e i loro Stati di origine.

3. Non sono finanziabili nell'ambito di applicazione della presente legge i programmi e i progetti che abbiano come fine la promozione del commercio e degli investimenti italiani all'estero.

4. I finanziamenti regionali per la cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale di cui alla presente legge non possono essere utilizzati, direttamente o indirettamente, per finanziare attività di carattere militare.

5. Non hanno diritto ai finanziamenti previsti dalla presente legge, con revoca immediata della concessione in corso, gli enti e le imprese - italiani e dei paesi partner - che si rendano responsabili di violazioni delle norme di tutela del lavoro, dell'ambiente e della salute, nonché di falso in bilancio e nelle comunicazioni sociali.

6. Non possono essere destinatari dei programmi e dei progetti previsti dalla presente legge, con decadenza immediata della concessione in corso, i governi che si rendano responsabili di accertate violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo, o che destinino al proprio bilancio militare risorse eccedenti le esigenze di difesa del Paese, individuati dai competenti organi statali ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 185.

7. Le azioni progettuali devono essere rispettose delle finalità di cui all'art. 1 e in particolare:

- a) essere volte al sostegno delle azioni di autosviluppo delle popolazioni destinatarie degli interventi;
- b) garantire la partecipazione attiva della popolazione locale;
- c) ricorrere prioritariamente a professionalità locali, a tecnologie e metodologie rispettose delle culture, degli usi e delle situazioni locali, nonché a beni e attrezzature reperibili nei PVS destinatari degli interventi o vicini.

Art. 3.

Interventi di emergenza

1. In caso di eventi eccezionali causati da calamità, conflitti armati, epidemie, situazioni di denutrizione e gravi carenze igienico-sanitarie, la Regione è autorizzata a intervenire nel quadro della cooperazione e della solidarietà internazionali mediante:

- a) l'organizzazione diretta di aiuti per soccorsi rivolti alle popolazioni colpite, ai profughi e ai rifugiati;
- b) l'assegnazione di contributi ai soggetti che organizzano aiuti per soccorsi rivolti alle popolazioni colpite, ai profughi e ai rifugiati;
- c) la fornitura diretta di attrezzature, medicinali, viveri, generi di conforto e quant'altro risultato necessario per consentire le normali condizioni di vita.

2. Gli interventi di cui al comma 1 e le modalità della loro attuazione sono deliberati dalla giunta regionale, al di fuori delle procedure di programmazione di cui al titolo II e sono realizzati per il tramite del fondo regionale per la protezione civile. I contributi di cui al comma 1, lettera b), possono raggiungere il 100 per cento della spesa ammissibile e sono erogati in via anticipata e in unica soluzione, con l'obbligo di presentare il relativo rendiconto.

3. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi previsti nel presente articolo sono demandati alla direzione regionale della protezione civile.

4. La relazione di cui all'art. 6, comma 4, dà conto degli interventi attuati ai sensi del presente articolo.

TITOLO II

PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 4.

Programma regionale della cooperazione allo sviluppo e delle attività di partenariato internazionale

1. Il programma regionale della cooperazione allo sviluppo e delle attività di partenariato internazionale disciplina l'insieme delle attività previste dalla presente legge a esclusione degli interventi di emergenza di cui all'art. 3, articolando le azioni per aree geografiche, per paese o aree di interesse interne a un paese. Tale programma tiene conto delle azioni di cooperazione avviate da soggetti pubblici e privati regionali grazie a finanziamenti governativi c/o comunitari e raccorda gli interventi promossi dalla Regione alle azioni medesime.

2. Il programma determina, altresì, gli obiettivi, le priorità settoriali e geografiche, indica i criteri per l'individuazione dei soggetti pubblici e privati da coinvolgere nella predisposizione e nella realizza-

zione delle azioni progettuali e individua la misura della partecipazione finanziaria regionale nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio di cui all'art. 11 della presente legge.

3. Il programma contiene i criteri di erogazione dei finanziamenti alle iniziative e ai progetti a favore di soggetti pubblici e privati senza finalità di lucro di cui all'art. 1, i criteri di ripartizione dei finanziamenti tra progetti di cooperazione allo sviluppo e di cooperazione umanitaria, progetti e iniziative di partenariato internazionale.

4. Il programma definisce la scadenza annuale per la presentazione delle proposte progettuali da parte dei soggetti esterni all'amministrazione regionale, le modalità di presentazione delle proposte, i criteri di valutazione preventiva degli interventi che si intendono realizzare e di verifica dei risultati degli stessi, i criteri di redazione e di utilizzazione della graduatoria, le modalità di erogazione e di rendicontazione dei contributi.

5. Per i progetti di cui all'art. 6, comma 2, lettera e), concernenti interventi di cooperazione internazionale, l'onere a carico della Regione non può superare il 60 per cento della spesa ammissibile per la realizzazione del progetto. Nella determinazione della spesa medesima è riconosciuta una quota per spese di regia non superiore al 10 per cento del costo del progetto.

Art. 5.

Predisposizione del programma regionale

1. La giunta regionale, successivamente alla convocazione della Conferenza regionale sulla cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale di cui all'art. 9, sentito il comitato regionale per la cooperazione e partenariato di cui all'art. 8 e la competente commissione consultiva, approva con propria deliberazione il programma entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello di inizio del periodo di riferimento.

2. La deliberazione di approvazione di cui al comma 1 viene pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

3. Il programma, di durata corrispondente a quella del piano regionale di sviluppo, è soggetto a verifica annuale in relazione alle disponibilità di bilancio.

4. Il programma e gli eventuali aggiornamenti sono inviati al Ministero degli affari esteri per gli adempimenti di competenza nel rispetto della vigente normativa statale. Analoga comunicazione viene trasmessa al Ministero degli affari esteri per quanto attiene agli interventi di emergenza.

Art. 6.

Attuazione del programma regionale

1. Le funzioni amministrative di attuazione del programma regionale sono svolte dalla giunta regionale, tramite il servizio autonomo per i rapporti internazionali, che vi provvede secondo quanto stabilito dalla presente legge.

2. Alla realizzazione dei programmi e dei progetti di iniziativa regionale, la giunta regionale provvede:

a) direttamente, attraverso i propri uffici, o quelli degli enti dipendenti dalla Regione, nonché avvalendosi dell'attività di strutture finanziarie dalla stessa controllate;

b) avvalendosi della collaborazione di enti locali, organizzazioni non governative, associazioni di volontariato di comprovata esperienza in materia, enti e istituti di ricerca, imprese e cooperative aventi sede in regione, associazioni pubbliche e private non aventi finalità di lucro;

c) concorrendo finanziariamente o in altra forma alle iniziative degli enti locali, di altri enti pubblici o privati senza finalità di lucro, di organizzazioni di volontariato e di organizzazioni di utilità sociale.

3. In sede di attuazione dei progetti e delle iniziative di cui alla presente legge viene assicurata un'adeguata pubblicizzazione degli stessi, al fine di garantirne la migliore conoscenza e per favorire la diffusione dei metodi e dei risultati.

4. Il programma è accompagnato dalla relazione sullo stato di attuazione e sui risultati delle iniziative in base ai programmi degli anni precedenti; agli stessi è data ampia diffusione in ambito regionale.

5. I programmi e i relativi progetti che la Regione intende finanziare ai sensi della presente legge, devono prevedere l'accertamento di compatibilità ambientale. Tale valutazione deve, inoltre, essere estesa al medio e lungo periodo con particolare, attenzione alle tecnologie utilizzate, che devono risultare appropriate alla situazione socioeconomica del paese partner, nonché avere reali possibilità di gestione autonoma con impiego di sole risorse locali.

Art. 7.

Sistema informativo della cooperazione allo sviluppo e delle attività internazionali

1. La Regione, allo scopo di fornire un adeguato supporto analitico al sistema di programmazione di cui all'art. 4 e di coordinare e diffondere le informazioni attinenti alla presente legge a tutti i soggetti interessati, realizza un sistema informativo della cooperazione allo sviluppo e delle attività internazionali che coinvolgono soggetti operanti in Regione.

2. Le modalità di organizzazione e gestione del sistema informativo sono stabilite con atto della giunta regionale entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Nell'ambito della relazione annuale della giunta, di cui all'art. 6, comma 4, è dato atto dello stato di attuazione del sistema informativo.

TITOLO III

ORGANISMI CONSULTIVI E STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 8.

Comitato regionale per la cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale

1. È costituito il comitato regionale per la cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale, con funzione di consulenza, per l'applicazione della presente legge. La giunta regionale si avvale del comitato, in particolare, per la redazione delle componenti del programma regionale di cui all'art. 4, comma 2, per la redazione della relazione sull'attività svolta di cui all'art. 6, comma 4, nonché per la valutazione delle iniziative di cui all'art. 6, comma 2, lettera c).

2. Fanno parte del comitato regionale per la cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale:

- a) il presidente della giunta regionale o un suo delegato;
- b) il direttore del servizio regionale del volontariato, o un suo delegato, di cui all'art. 2 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12 e il direttore del servizio autonomo per i rapporti internazionali o un suo delegato;
- c) quattro rappresentanti di Università e centri, istituti o organismi scientifici, di ricerca o culturali designati dai rispettivi enti;
- d) tre esperti di comprovata esperienza nel settore, nominati dal consiglio regionale, che non rivestano cariche nei soggetti di cui all'art. 6, comma 2, lettere b) e c);
- e) un rappresentante dei comuni;
- f) un rappresentante delle province.

3. Partecipano ai lavori del comitato, con solo diritto di parola e con esclusione della valutazione dei progetti, due rappresentanti delle organizzazioni non governative e delle associazioni di volontariato di cui all'art. 6, comma 4, prima parte, della legge regionale n. 12/1995, designati dal comitato di cui all'art. 13 della medesima legge regionale n. 12/1995 e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che operano nel settore. Agli stessi vengono rimborsate le spese di viaggio nei limiti di cui al comma 5.

4. I componenti del comitato sono nominati con decreto del presidente della giunta regionale e rimangono in carica per la durata della legislatura; anche dopo tale evento, esso continua a esercitare le sue funzioni ad *interim* sino alla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del decreto di nomina del nuovo comitato. Il comitato è regolarmente costituito anche se le istituzioni e gli enti esterni alla Regione non hanno ancora designato i loro rappresentanti.

5. Ai componenti del comitato è corrisposto un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute dello stesso e, se dovute, vengono rimborsate le spese di trasferta, con riferimento alle norme in vigore per i dirigenti regionali.

6. Entro trenta giorni dal suo insediamento, il comitato adotta un regolamento per il proprio funzionamento.

7. La segreteria del comitato è assicurata dal servizio autonomo per i rapporti internazionali.

Art. 9.

Conferenza regionale sulla cooperazione allo sviluppo e le attività di partenariato internazionale

1. Prima della predisposizione del programma regionale della cooperazione allo sviluppo e delle attività di partenariato internazionale di cui all'art. 4, la giunta regionale organizza la conferenza regionale sulla cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale, quale occasione di confronto e di verifica delle iniziative intraprese, nonché di formulazione delle linee della successiva programmazione, con la partecipazione e la collaborazione di tutti i soggetti interessati agli interventi, e in particolare gli enti locali e i soggetti pubblici e privati senza finalità di lucro.

Art. 10.

Gruppi di concertazione

1. Al fine di favorire il coordinamento degli interventi e la programmazione degli stessi per area geografica, nonché per coordinare il reperimento delle risorse finanziarie e la partecipazione ai programmi di cooperazione delle organizzazioni internazionali, la giunta regionale convoca periodicamente gruppi di concertazione tra tutti i soggetti attivi della cooperazione decentrata interessati agli interventi in una determinata area geografica o per una determinata area tematica.

TITOLO IV

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 11.

Norme finanziarie

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge, ad esclusione di quelli di emergenza, è istituito il «Fondo regionale per le attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale».

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di L. 1.500 milioni, suddivisa in ragione di L. 500 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002, a carico dell'unità previsionale di base 3.1.15.2.1030 «Cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale» che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 alla funzione obiettivo 3 - programma 3.1 - rubrica n. 15 - spese d'investimento, con lo stanziamento complessivo di L. 1.500 milioni, suddiviso in ragione di L. 500 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002, riferito al capitolo 724 (2.1.210.3.01.01) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 15 - servizio autonomo per i rapporti internazionali - con la denominazione «Fondo regionale per le attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale».

3. Per gli interventi di cui all'art. 3 l'amministrazione regionale è autorizzata a disporre conferimenti al fondo regionale per la protezione civile.

4. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la spesa complessiva di L. 1.500 milioni, suddivisa in ragione di L. 500 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002, a carico dell'unità previsionale di base 15.1.26.1.891 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 4109 (1.1.162.2.08.07) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 26 - Servizio degli affari amministrativi e contabili - con la denominazione «Conferimenti al Fondo regionale per la protezione civile per interventi di emergenza internazionale» e con lo stanziamento complessivo di L. 1.500 milioni, suddiviso in ragione di L. 500 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002.

5. All'onere complessivo di L. 3.000 milioni, suddiviso in ragione di L. 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002, derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 2 e 4, si provvede mediante prelevamento di pari importo complessivo dal fondo globale iscritto sull'unità previsionale di base della spesa 54.2.8.2.9 dei precitati bilanci, con riferimento al capitolo n. 9710 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, a valere sulle seguenti partite del prospetto E/2 allegato al documento tecnico citato per gli importi a fianco di ciascuna indicati:

a) partita n. 99 - L. 1.000 milioni per l'anno 2000;

b) partita n. 85 - complessive L. 2.000 milioni, suddivise in ragione di L. 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002.

Art. 12.

Partecipazione all'osservatorio interregionale sulla cooperazione allo sviluppo

1. La Regione Friuli-Venezia Giulia è autorizzata ad aderire, con quote associative, all'osservatorio interregionale sulla cooperazione allo sviluppo (OICS) in relazione alle finalità statutarie di solidarietà sociale che esso persegue nel campo della cooperazione internazionale.

2. La quota annuale di partecipazione all'OICS grava sul fondo di cui all'art. 11, comma 1.

Art. 13.

Modifiche alla legge regionale 31 gennaio 1989, n. 6

1. All'art. 2 della legge regionale 31 gennaio 1989, n. 6, il comma 3 è abrogato.

2. All'art. 2 della legge regionale n. 6/1989, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Al Fondo predetto fanno inoltre carico le spese di cui all'art. 13.»

3. L'art. 12 della legge regionale n. 6/1989 è abrogato.

Art. 14.

Norma transitoria

1. Limitatamente al programma relativo al triennio 2000-2002 il termine previsto dall'art. 5, comma 1, non trova applicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, il 30 ottobre 2000

ANTONIONE

00R0765

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 11 settembre 2000, n. 19.

Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 83 del 15 settembre 2000)

(Omissis).

00R0794

LEGGE REGIONALE 11 settembre 2000, n. 20.

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 83 del 15 settembre 2000)

(Omissis).

00R0795

REGIONE SICILIA

LEGGE REGIONALE 3 luglio 2000 n. 13.

Norme per il trasferimento, a titolo gratuito, dall'ESA ai comuni di Ragusa ed Ispica rispettivamente del frigomacello e del mercato ortofrutticolo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sicilia n. 32 del 7 luglio 2000)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'ente di sviluppo agricolo (ESA) è autorizzato a trasferire ai comuni di Ragusa ed Ispica le strutture, le aree di pertinenza, i macchinari e le attrezzature facenti parte rispettivamente dei complessi industriali centro carni (frigomacello) e mercato ortofrutticolo realizzati dall'ESA stesso nella zona industriale di Ragusa e in contrada Rio Favara di Ispica.

2. Le amministrazioni comunali interessate, destinatarie del trasferimento degli immobili e delle attrezzature rispettivamente ricadenti nel proprio territorio, utilizzano i beni loro ceduti secondo le finalità originarie o per altre finalità produttive.

Art. 2.

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 3 luglio 2000.

CAPODICASA

00R0740

LEGGE REGIONALE 3 luglio 2000, n. 14.

Disciplina della prospezione, della ricerca, della coltivazione, del trasporto e dello stoccaggio di idrocarburi liquidi e gassosi e delle risorse geotermiche nella Regione Sicilia. Attuazione della direttiva n. 94/22.CE.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sicilia n. 32 del 7 luglio 2000)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La presente legge disciplina la prospezione, la ricerca, la coltivazione, il trasporto e lo stoccaggio di idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio della Regione siciliana in conformità alle direttive della Comunità europea, nella salvaguardia degli interessi nazionali.

2. Sono altresì disciplinati dalla presente legge la ricerca e la coltivazione di giacimenti di gas diversi dagli idrocarburi nonché delle risorse geotecniche.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai sensi della presente legge si intende per:

a) assessore: l'assessore per l'industria, autorità competente al conferimento dei titoli minerari per prospezione, ricerca, coltivazione, trasporto e stoccaggio di idrocarburi, che si avvale, per l'istruttoria ed il controllo sull'esercizio dell'attività, del corpo regionale delle miniere, ufficio regionale per gli idrocarburi e la geotermia;

b) URIG: ufficio regionale per gli idrocarburi e la geotermia;

c) consiglio: consiglio regionale delle miniere di cui alla legge regionale 6 dicembre 1948, n. 48;

d) GURS: *Gazzetta ufficiale della regione siciliana*;

e) BUIG: *Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia di cui all'art. 43 della legge 11 gennaio 1957, n. 6*;

f) GUCE: *Gazzetta ufficiale della Comunità europea*.

Art. 3.

Requisiti soggettivi

1. I permessi di prospezione e di ricerca e le concessioni di coltivazione e di stoccaggio sono rilasciati con decreto dell'assessore, sentito il consiglio, a persone fisiche o giuridiche che dispongano di capacità tecniche ed economiche adeguate agli impegni programmati.

2. I permessi di prospezione e di ricerca e le concessioni di coltivazione e di stoccaggio sono accordati a soggetti italiani o di altri stati membri dell'Unione europea, nonché, a soggetti di altri paesi, a condizione di reciprocità.

Art. 4.

Contitolarietà

1. I permessi di prospezione e di ricerca e le concessioni di coltivazione e di stoccaggio possono essere accordati anche in contitolarietà a più soggetti, fra quelli citati all'art. 3, secondo le quote indicate nell'istanza di conferimento. Essi debbono nominare un solo rappresentante per tutti i rapporti con l'amministrazione regionale e con i terzi.

2. I contitolari sono solidalmente tenuti verso l'amministrazione regionale per gli obblighi attinenti all'esercizio dell'attività mineraria e rispondono egualmente in via solidale anche nei confronti dei terzi.

Art. 5.

Trasferimento di titolarità

1. Il trasferimento del permesso di ricerca o della concessione di coltivazione o di quote degli stessi, è autorizzato con decreto dell'assessore, sentiti i contitolari.

2. I trasferimenti sono validi a tutti gli effetti dalla data di registrazione dell'atto di cessione presso gli uffici competenti.

3. Non è ammessa istanza di trasferimento del permesso o della concessione nel caso di mancata esecuzione dei programmi di lavoro.

Art. 6.

Pubblica utilità

1. I proprietari o possessori dei fondi compresi nel perimetro del permesso o della concessione non possono opporsi alle operazioni di prospezione, ai lavori di ricerca ed ai lavori necessari per la coltivazione e sfruttamento del giacimento, salvo il diritto alle indennità spettanti per gli eventuali danni.

2. Il permissionario e il concessionario sono tenuti a risarcire ogni danno derivante dall'esercizio dell'attività.

3. Il permissionario o il concessionario almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori deve notificare ai proprietari o possessori dei fondi interessati le operazioni relative alle opere che intende realizzare.

4. Entro il perimetro del permesso o della concessione tutte le opere necessarie, comprese quelle per il deposito, il trasporto, lo stoccaggio e l'utilizzazione del minerale, per la produzione e trasmissione dell'energia ed in generale per il migliore sviluppo e valorizzazione del giacimento nonché per la conduzione e la sicurezza dell'attività estrattiva, previste nel programma dei lavori, sono considerate di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti agli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e dell'art. 34 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Quando le opere debbono eseguirsi fuori dal perimetro dell'area concessa in permesso o concessione, l'assessore, su richiesta del permissionario o concessionario, sentito l'URIG, ha facoltà di dichiarare la pubblica utilità determinando provvisoriamente l'indennità e disponendone il deposito.

6. Su richiesta del permissionario o del concessionario, l'assessore dichiara l'occupazione d'urgenza sia dentro che fuori il perimetro dell'area, o su richiesta del proprietario o possessore dei terreni, può prescrivere un deposito cauzionale in attesa dell'accertamento dei danni.

7. I provvedimenti di occupazione temporanea e d'urgenza sono resi esecutivi ai sensi della legislazione vigente.

8. Non sono soggetti ad alcun provvedimento autorizzatorio, nulla osta, assenso comunque denominato, le opere temporanee per attività di prospezione e di ricerca, sia in superficie che nel sottosuolo, eseguite in aree esterne al centro edificato.

9. I programmi di lavoro a cura del permissionario o concessionario devono essere depositati presso i comuni dove deve aver luogo l'occupazione d'urgenza e l'espropriazione ai sensi dell'art. 17 della legge 25 giugno 1865, n. 2369 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 7.

Adempimenti comuni

1. Il permissionario ed il concessionario sono tenuti ad adottare ogni cautela per la salvaguardia dell'ambiente e dell'interesse pubblico ai sensi della normativa vigente. L'assessore, sentito il consiglio, sancisce con apposito provvedimento, ove occorra anche nel corso delle vigenze del permesso e della concessione, le opportune prescrizioni per la tutela dei predetti interessi.

2. Il permissionario ed il concessionario sono tenuti all'osservanza del provvedimento di cui al comma 1, rispondendo delle trasgressioni ad ogni effetto.

Art. 8.

Disposizioni comuni

1. L'assessore, con decreto, sentito il consiglio, approva il disciplinare tipo per i permessi di prospezione, di ricerca, e per le concessioni di coltivazione e il disciplinare tipo per le concessioni di stoccaggio di idrocarburi in giacimento, prevedendo negli stessi possibili forme di collaborazione tra concedente ed operatori del settore al fine di promuovere investimenti e occupazione nella Regione siciliana.

2. I nuovi disciplinari tipo sono pubblicati nella GURS e comunicati al Ministero dell'industria per l'eventuale pubblicazione nel BUIG; sono altresì trasmessi alla commissione europea per la pubblicazione nella GUCE.

3. Il conferimento o l'esercizio di un titolo minerario per prospezione, ricerca, coltivazione o stoccaggio di idrocarburi non può essere in nessun caso subordinato alla partecipazione della Regione o di altra amministrazione provinciale o locale, direttamente o mediante persona giuridica a tal fine costituita o designata.

4. Le condizioni e i requisiti, nonché gli obblighi particolareggiati stabiliti nei decreti di conferimento o proroga, relativi all'esercizio dell'attività, devono essere giustificati esclusivamente dalla necessità di assicurare il corretto esercizio delle attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi, di protezione dell'ambiente, di tutela delle aree protette, di ripristino dei luoghi dopo la cessazione dell'attività, di tutela delle risorse biologiche e dei beni artistici, archeologici e storici e di sicurezza dei trasporti. L'imposizione delle condizioni, dei requisiti e degli obblighi è esercitata in modo non discriminatorio tra gli enti e garantendo l'indipendenza di gestione degli enti stessi.

Art. 9.

Modifiche alla legge regionale 8 agosto 1960, n. 35

1. L'art. 4 della legge regionale 8 agosto 1960, n. 35 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. — 1. Il corpo regionale delle miniere è costituito da un ispettorato tecnico che ha sede in Palermo e da cui dipendono l'URIG, i servizi geologico e geofisico ed i tre distretti minerari aventi sede in Caltanissetta, Catania e Palermo».

2. All'art. 5 della legge regionale 8 agosto 1960, n. 35, dopo il primo comma e aggiunto il seguente:

«All'URIG sono attribuiti nel settore di competenza per il territorio della Regione i compiti e le funzioni che la normativa vigente demanda agli uffici distrettuali».

3. Il secondo comma dell'art. 5 della legge regionale 8 agosto 1960, n. 35, è sostituito dal seguente:

«I servizi geologico e geofisico e l'URIG hanno sede presso l'ispettorato tecnico delle miniere».

Art. 10.

Vigilanza

1. La vigilanza sull'applicazione della norma in tema di sicurezza e di salute dei lavoratori, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 e della normativa vigente, spetta al corpo regionale delle miniere.

Art. 11.

Conferenza di servizi

1. Al fine di assicurare la rapida e contestuale acquisizione di autorizzazioni, nulla-osta, pareri, assenti, comunque denominati dalla vigente legislazione, necessari per il conferimento o la proroga di un titolo minerario, l'assessore indice una conferenza di servizi con le amministrazioni interessate, secondo le disposizioni di cui all'art. 2 della legge regionale 7 settembre 1998, n. 23.

Art. 12.

Cessazione dei permessi e della concessione.

1. I permessi di prospezione e di ricerca e le concessioni di coltivazione cessano, con decreto dell'assessore, previo parere del consiglio:

- a) per scadenza dei termini;
- b) per rinuncia;
- c) per decadenza;
- d) per revoca;
- e) per esaurimento del giacimento o incoltivabilità dello stesso.

2. La rinuncia deve essere incondizionata e comunicata all'assessore.

3. La decadenza dai titoli minerari trova disciplina negli articoli 17, 25, 33 e 39.

4. La revoca può essere disposta soltanto per casi di gravi motivi di pubblico interesse, su conforme deliberazione della giunta regionale.

5. A seguito della cessazione del rapporto il ricercatore ha l'obbligo di rimuovere, a sue spese, macchinari e costruzioni provvisorie e non ha diritto al rimborso del canone pagato per l'anno in corso.

TITOLO II PROSPEZIONE

Art. 13.

Definizione dell'attività di prospezione

1. La prospezione consiste nell'effettuare rilievi geografici, geologici e geofisici, geotermici, geochimici con metodi, mezzi e tecnologie diverse, atti ad accertare le caratteristiche del sottosuolo ai fini della ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi.

Art. 14.

Disposizioni specifiche

1. Il permesso di prospezione non è esclusivo ed è accordato per la durata di un anno.

2. Non possono formare oggetto di permesso di prospezione le aree già accordate in permesso di ricerca o in concessione di coltivazione a terzi. Entro tali aree il titolare di un permesso di prospezione per le aree adiacenti può tuttavia eseguire rilievi con il consenso del permissionario o del concessionario.

3. La domanda di permesso di prospezione deve essere corredata da idoneo programma di lavoro con l'indicazione delle attività che si intendono svolgere, i metodi ed i mezzi impiegati, i tempi di esecuzione, le eventuali opere di ripristino che si rendessero necessarie.

4. Il permesso di prospezione non è trasferibile.

5. La titolarità del permesso di prospezione non costituisce titolo preferenziale per l'eventuale assegnazione di permesso di ricerca.

6. Nell'ambito del permesso di prospezione possono essere accordati permessi di ricerca a terzi. In tal caso il titolare del permesso di prospezione può operare, nelle aree oggetto dei permessi di ricerca dei terzi, per un periodo massimo di mesi tre dal conferimento di detto permesso, salvo il consenso dei titolari per l'ulteriore seguito delle operazioni.

7. Il permesso di prospezione autorizza il permissionario a condurre l'esplorazione anche in aree protette, nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dell'ambiente e del paesaggio.

Art. 15.

Conferimento del permesso

1. Il permesso di prospezione è accordato previa domanda da presentare all'assessorato dell'industria, con decreto dell'assessore, sentito il consiglio.

2. Il decreto è notificato al permissionario, secondo le norme vigenti in materia, previo pagamento del canone annuo di superficie di L. 5.000 per chilometro quadrato di superficie, compresa nell'area del permesso.

3. Alla domanda diretta ad ottenere il permesso di prospezione si devono allegare:

a) una planimetria della zona per cui è richiesto il permesso, in cinque esemplari ed a scala 1:100.000;

b) una relazione tecnica, corredata di grafici, in cui siano indicate le operazioni che il richiedente intende svolgere, i mezzi impiegati ed il tempo di esecuzione;

c) un programma dei rilievi geografici, geologici e geofisici che si intendono eseguire, con l'indicazione delle relative previsioni di spesa.

Art. 16.

Obblighi del permissionario

1. Il titolare del permesso di prospezione deve riferire all'URIG, nei termini e con le modalità indicate nel decreto di conferimento, sui lavori effettuati e sui risultati ottenuti.

2. Il titolare del permesso di prospezione entro un mese dalla scadenza del permesso deve presentare all'URIG una documentata relazione conclusiva sui risultati ottenuti.

Art. 17.

Decadenza del permesso di prospezione

1. L'assessore, con decreto, sentito il consiglio, dichiara la decadenza del permesso di prospezione, previa contestazione dei motivi e prefissione di un congruo termine non inferiore a giorni trenta per le deduzioni del permissionario, quando questi:

a) perde i requisiti soggettivi di cui all'art. 3;

b) non corrisponde il diritto annuo di superficie o altro diritto o tributo;

c) cede il permesso a terzi;

d) non osserva le norme di sicurezza e le disposizioni delle autorità competenti;

e) esegue operazioni di prospezione prima dell'autorizzazione;

f) esegue le operazioni nell'ambito di permesso di ricerca accordato a terzi oltre i limiti di tempo consentiti;

g) esegue operazioni di prospezione non autorizzate;

h) risulta inadempiente o con ingiustificato ritardo nell'attuazione del programma allegato alla domanda presentata.

2. Nel caso di cui alla lettera h) del comma 1 viene altresì comminata una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari al dieci per cento del costo previsto per le attività non realizzate e, comunque, non inferiore a L. 30 milioni e non superiore a L. 180 milioni.

TITOLO III RICERCA

Art. 18.

Avvio del procedimento

1. Il programma dei lavori, allegato alla istanza di permesso di ricerca è presentato in busta chiusa all'Assessorato dell'industria, da aprire allo scadere dei termini di cui al comma 2, che cura la pubblicazione dell'istanza nella GURS e ne dà comunicazione al Ministero dell'industria per l'eventuale pubblicazione nel BUIG; ne dà altresì comunicazione alla Comunità europea per la pubblicazione nella GUCE.

2. Gli interessati possono presentare istanza di permesso sulla stessa area entro tre mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1. Le istanze pervenute oltre tale termine sono dichiarate irricevibili.

3. Il decreto di conferimento è comunicato al Ministero dell'industria per l'eventuale pubblicazione nel BUIG, riportando per estratto il programma dei lavori approvato e le decisioni adottate.

4. Nel corso del procedimento di conferimento, resta ferma la facoltà di negare il rilascio del permesso per motivate ragioni di interesse pubblico, purché ciò non dia luogo a discriminazioni. Il relativo provvedimento è comunicato al Ministero dell'industria per l'eventuale pubblicazione nel BUIG.

5. Con rapporto tecnico motivato all'assessore l'URIG può proporre modifiche alla forma ed estensione della superficie richiesta in permesso.

Art. 19.

Criteri di selezione tra domande concorrenti

1. La selezione tra domande di permessi di ricerca concorrenti è effettuata dall'assessore sentito il consiglio, in base ai seguenti criteri pubblicati nella GUCE:

a) interesse, fondatezza e novità degli obiettivi minerari;

b) completezza e razionalità del programma dei lavori proposto per l'esplorazione, con particolare riferimento agli studi geologici, alle indagini geosismiche e geofisiche nonché alle perforazioni previste;

c) tempi programmati per l'esecuzione dei lavori;

d) modalità di svolgimento dei lavori anche riferite alla sicurezza ed alla salvaguardia ambientale, nonché al ripristino dei luoghi;

e) affidabilità tecnica ed economica dei richiedenti per la esecuzione del programma;

f) carenze o inefficienze dimostrate dai richiedenti in altri titoli minerari.

2. Non sono considerati nella valutazione dei programmi dei lavori gli impegni assunti in modo non vincolante. Non è consentita preferenza per enti costituiti da una singola persona fisica o giuridica.

3. In caso di sostanziale equivalenza dei programmi, si tiene conto della capacità economica dei richiedenti, rapportata agli impegni programmati.

Art. 20.

Conferimento del permesso

1. Il permesso di ricerca è esclusivo ed è accordato con decreto dell'Assessore sentito il consiglio. L'efficacia del decreto è subordinata al pagamento del canone annuo di superficie. Alla domanda diretta ad ottenere il permesso di ricerca si devono allegare:

a) la planimetria della zona per cui è richiesto il permesso, in cinque esemplari ed a scala 1:100.000;

b) una relazione tecnica sullo stato delle conoscenze geominarie dell'area sugli obiettivi della ricerca;

c) un programma di massima dei lavori di ricerca e di esplorazione meccanica che si intendono eseguire, con l'indicazione delle relative previsioni di spesa.

2. Nel caso di permessi di ricerca che includano isole minori e/o tratti costieri della Sicilia l'assessore può tenere conto, per la valutazione del programma presentato dal richiedente, anche dei lavori di ricerca e di perforazione esplorativa che il richiedente stesso dimostri di essere tenuto ad eseguire nel mare territoriale e/o nella piattaforma continentale, in forza di un permesso o concessioni rilasciati dall'amministrazione dello Stato.

3. Il decreto è notificato al permissionario attraverso l'URIG.

Art. 21.

Area del permesso - Programmi unitari

1. Il permesso di ricerca è rilasciato su una superficie continua tale da consentire il razionale sfruttamento del programma di ricerca e non può comunque superare l'estensione di 750 chilometri quadrati. Qualora il permesso includa isole minori costituenti il territorio della Regione è consentito il raggruppamento in un unico permesso di ricerca di più isole tra loro o il raggruppamento di una o più di esse e di un tratto costiero della Sicilia, a condizione che la somma delle aree di terra ferma, raggruppate insieme, non superi il limite di 750 chilometri quadrati e le aree componenti siano inscrivibili entro un rettangolo avente area non superiore a 3.000 chilometri quadrati e rapporto tra lato maggiore e lato minore non inferiore ad un quinto. Il permissionario ha diritto a rinunciare a tutta o a parte dell'area concessa durante il periodo di vigenza del permesso, restando obbligato al pagamento del diritto annuo di superficie per il solo anno in corso.

2. Al titolare del permesso che sia stato dichiarato decaduto o che vi abbia rinunciato volontariamente, non può essere rilasciato altro permesso, per la stessa area, se non dopo tre anni dalla cessazione di quello precedente.

3. L'assessore può autorizzare, con proprio decreto, sentito il consiglio, la realizzazione di un programma unitario di lavoro nell'ambito di più permessi confinanti o finitimi, quando il particolare impegno tecnico e finanziario dei lavori programmati e l'omogeneità degli obiettivi rendano più razionale la ricerca su base unificata.

4. L'istanza per l'autorizzazione del programma unitario di lavoro deve essere presentata all'Assessorato dell'industria. L'istanza deve essere sottoscritta dai titolari o rappresentanti unici di tutti i permessi interessati. Detta autorizzazione rende privi di effetto gli impegni di lavoro e di spesa assunti precedentemente dai singoli titolari, relativamente ai rispettivi permessi e può comportare l'adeguamento dell'impegno di spesa.

5. La mancata attuazione, totale o parziale, del programma unitario di lavoro comporta la decadenza da tutti i permessi cui il programma stesso si riferisce.

6. Nel caso di cessazione di uno dei permessi per i quali è stato approvato un programma unitario di lavoro, i titolari dei restanti permessi, su invito dell'amministrazione regionale, possono adeguare il programma precedente o, in via alternativa, presentare nuovi distinti programmi per ciascun permesso.

7. All'atto della proroga di ciascuno dei permessi di ricerca per i quali è stato approvato un programma unitario di lavoro, ove debba procedersi alla riduzione obbligatoria di area, l'area da rilasciare può interessare, previo accordo sottoscritto dai titolari o rappresentanti unici di tutti i permessi interessati, le aree di qualunque permesso. Le aree da rilasciare devono essere confinanti con almeno un lato di un permesso e la riduzione di area non può comunque risultare tale da privare totalmente dell'area uno dei permessi per i quali è stato approvato il programma unitario.

8. La riduzione è approvata con il decreto di proroga del permesso. Nel caso esso interessi anche gli altri permessi per i quali è stato approvato il programma unitario, l'amministrazione regionale procede contestualmente a ridurre le superfici relative.

Art. 22.

Durata

1. La durata del permesso di ricerca è di anni sei decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto di conferimento nella GURS.

2. Il titolare del permesso ha diritto a due successive proroghe di tre anni ciascuna, da concedersi con decreto dell'assessore, sentito il consiglio, se ha eseguito interamente il programma di lavori relativo al periodo decorso ed ha adempiuto gli obblighi derivanti dal permesso, salvo documentati casi di forza maggiore.

3. La domanda di proroga del permesso di ricerca deve essere presentata all'assessore almeno novanta giorni prima della scadenza del periodo di ricerca autorizzato: alla domanda deve essere allegato il programma di dettaglio dell'ulteriore ricerca con il relativo preventivo di spesa. L'istruttoria della richiesta di proroga è analoga a quella di rilascio dell'originario permesso.

4. L'area compresa nel permesso è automaticamente ridotta del venticinque per cento dell'area iniziale alla scadenza del primo periodo di anni sei e di un altro venticinque per cento dell'area originaria alla scadenza della prima proroga, deducendosi dal computo le aree che fossero state prima volontariamente rinunciate dal permissionario e quelle ottenute dallo stesso in concessione. La riduzione è fatta sulle superfici indicate dal permissionario. Ciascuna rinuncia può comprendere solo superfici continue adiacenti al perimetro dell'area oggetto del permesso. L'area residua comunque, deve avere le caratteristiche di cui all'art. 21. Non si effettua la riduzione quando l'area da rilasciare sia inferiore a 30 chilometri quadrati.

5. Il permissionario deve presentare, per ciascuna proroga, il programma dei lavori, che è tenuto ad eseguire nel nuovo periodo di vigenza del permesso. Tale programma viene approvato con il decreto che conferisce la proroga, sentito il consiglio.

6. Al titolare del permesso può essere accordata un'ulteriore proroga qualora, alla scadenza definitiva del permesso, siano ancora in corso lavori di perforazione o prove di produzione per motivi non imputabili a sua inerzia, negligenza o imperizia. La proroga è accordata con decreto dell'assessore per il tempo necessario al completamento dei lavori e comunque per un periodo non superiore ad un anno. Con il decreto di proroga è approvato il programma tecnico finanziario particolareggiato, relativo ai lavori che saranno effettuati nel periodo di proroga.

7. Qualora nel corso del permesso di ricerca le amministrazioni competenti impongano al titolare del permesso particolari adempimenti che comportino la sospensione dell'attività di ricerca, l'assessore, sentito il consiglio, può disporre con decreto, su istanza del titolare stesso, che il decorso temporale del permesso ai soli fini del computo della durata dello stesso, resti sospeso per il tempo strettamente necessario per ottemperare agli adempimenti.

Art. 23.

Obblighi del permissionario

1. Il decreto con cui è conferito il permesso di ricerca è soggetto a registrazione a cura e spese del titolare e specifica gli obblighi cui il titolare medesimo è tenuto. In particolare il titolare del permesso deve:

a) iniziare i lavori di prospezione geologica e geofisica e la perforazione esplorativa rispettivamente entro un anno ed entro sessanta mesi dal rilascio del permesso;

b) informare ogni sei mesi l'URIG dell'andamento dei lavori di ricerca in corso e dei risultati ottenuti, nonché degli eventuali rilievi geologici e di prospezione geofisica;

c) conservare, a disposizione dell'URIG, i campioni dei materiali solidi, liquidi e gassosi incontrati nelle ricerche e dei minerali rinvenuti, con le indicazioni atte a precisare il sito e la profondità di prelievo, per tutto il periodo del titolo;

d) fornire ai funzionari dell'amministrazione regionale tutti i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare le notizie e i dati che venissero richiesti;

e) dare svolgimento al programma dei lavori cui il decreto fa riferimento;

f) attenersi alle disposizioni di legge ed alle prescrizioni che in conformità a quanto stabilito nel permesso e nel disciplinare tipo, venissero impartite dall'URIG al fine di una adeguata esecuzione delle ricerche;

g) astenersi da ogni attività di sfruttamento commerciale degli idrocarburi eventualmente rinvenuti, ad eccezione di quelli prodotti durante il periodo di accertamento della produzione mineraria.

2. L'assessore, previa istruttoria dell'URIG, può prorogare i termini di cui al comma 1, lettera a) su tempestiva istanza del titolare del permesso che provi di non aver potuto rispettare i termini stessi per motivi tecnici o di altra natura comunque a lui non imputabili per il tempo strettamente necessario al superamento delle cause e comunque per un periodo non superiore ad un anno sia per l'inizio delle prospezioni che per l'inizio delle perforazioni.

Art. 24.

Canoni

1. I canoni superficiali, determinati ai sensi dell'art. 20, comma 2, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, sono pagati anticipatamente per ogni anno di durata del permesso. Dell'avvenuto pagamento il permissionario dà immediata comunicazione all'URIG.

2. Le disposizioni di cui all'art. 20, comma 2, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, in ordine alla determinazione dei canoni superficiali dei permessi di ricerca per idrocarburi liquidi e gassosi, si applicano anche per i permessi di ricerca per gas diversi dagli idrocarburi nella stessa misura e secondo gli stessi criteri.

Art. 25.

Decadenza del permesso di ricerca

1. L'assessore, con decreto, sentito il consiglio, dichiara la decadenza del permesso di ricerca, previa contestazione dei motivi e prefissione di un congruo termine, non inferiore a trenta giorni per le deduzioni del permissionario, in caso di inadempienza alle prescrizioni di cui al comma 1 dell'art. 23 e nei seguenti casi:

- a) perdita dei requisiti soggettivi di cui all'art. 3;
- b) mancato pagamento del canone annuo di superficie;
- c) mancato inizio dei lavori nei termini prescritti;
- d) mancata richiesta della concessione di coltivazione nei termini previsti dall'art. 26, comma 2;
- e) sospensione dei lavori senza averne avuto autorizzazione e persistenza della stessa nonostante diffida;
- f) cessione parziale o totale del permesso senza l'autorizzazione preventiva di cui all'art. 5;
- g) estrazione ed utilizzazione delle sostanze minerali senza averne autorizzazione;
- h) inadempienza agli obblighi derivanti dalla presente legge o dal disciplinare.

TITOLO IV

CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE

Art. 26.

Conferimento della concessione

1. Al titolare del permesso che abbia rinvenuti idrocarburi liquidi o gassosi è accordata la concessione di coltivazione se la capacità produttiva dei pozzi e gli altri elementi di valutazione geomineraria disponibili giustificano tecnicamente ed economicamente lo sviluppo del giacimento scoperto.

2. La domanda di concessione, corredata del programma dei lavori di sviluppo e dei lavori di ricerca previsti nell'ambito della concessione, deve essere presentata all'assessore, a pena di decadenza, entro il termine massimo di un anno dalla data di riconoscimento da parte dell'URIG del ritrovamento e delle caratteristiche di cui al comma 1.

3. Il programma indica il termine entro cui si prevede di completare lo sviluppo del campo e di dare inizio alla produzione.

4. La concessione, previo accertamento dell'adempimento degli obblighi derivanti dal permesso, è rilasciata con decreto dell'assessore, sentito il consiglio. Con lo stesso decreto è determinata l'estensione provvisoria dell'area, è approvato il programma di sviluppo e di produzione del campo ed anche il programma dei lavori di ricerca previsti nell'ambito della concessione. L'estensione definitiva viene determinata con successivo decreto, su proposta dell'URIG.

5. Il decreto è notificato al concessionario attraverso l'URIG, previo pagamento del canone annuo di superficie e dell'imposta di registro a tassa fissa e previa trascrizione, presso gli uffici dei registri immobiliari competenti. Dell'avvenuto pagamento il concessionario dà tempestiva comunicazione all'URIG.

6. Su richiesta dei titolari dei permessi può essere accordata un'unica concessione di coltivazione su un'area ricadente su due o più permessi adiacenti, quando ciò corrisponda alle esigenze di razionale sviluppo del giacimento scoperto. Per le stesse esigenze la concessione può estendersi ad aree libere da vincolo minerario e in caso di concorso su tali aree di una richiesta di concessione con un'istanza di permesso di ricerca, viene data priorità al richiedente la concessione per la porzione di area libera strettamente corrispondente all'estensione del giacimento.

Art. 27.

Durata

1. La durata della concessione non può superare venti anni, decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto di conferimento.

2. Tre anni prima del termine di scadenza, il concessionario ha diritto a una proroga massima di anni dieci se ha eseguito i programmi di coltivazione e di ricerca e se ha adempiuto tutti gli obblighi derivanti dalla concessione. La proroga è disposta alle stesse condizioni della concessione originaria, con decreto dell'assessore, sentito il consiglio.

3. Al fine di completare lo sfruttamento del giacimento, possono essere accordate al concessionario, oltre la proroga di cui al comma 2, una o più proroghe di anni cinque ciascuna, se ha eseguito i programmi di coltivazione e di ricerca e se ha adempiuto tutti gli obblighi derivanti dalla concessione o dalle proroghe.

Art. 28.

Area

1. L'area della concessione deve essere tale da consentire il razionale sviluppo del giacimento scoperto.

2. Nel corso della vigenza della concessione, il titolare, con apposita istanza all'assessorato dell'industria, può chiedere l'ampliamento dell'area accordata entro il perimetro del permesso di ricerca se questo sia ancora vigente.

3. L'ampliamento è accordato con decreto dell'assessore, sentito il consiglio.

4. Nel corso della vigenza della concessione, il concessionario può rinunciare a parte dell'area accordata; in tal esso presenta apposita istanza analogamente a quanto previsto per l'ipotesi di ampliamento di cui al comma 2.

Art. 29.

Obblighi del concessionario

1. Il decreto con cui è conferita la concessione di coltivazione è soggetto a registrazione a cura e spese del titolare e specifica gli obblighi cui lo stesso è tenuto. In particolare il titolare della concessione deve:

a) informare ogni tre mesi l'URIG sull'andamento dei lavori in corso, sia di coltivazione del giacimento che di eventuali ricerche nell'ambito della concessione e dei risultati ottenuti;

b) ottemperare alle disposizioni di legge ed effettuare la coltivazione secondo le regole della tecnica al fine di non danneggiare il giacimento, attuando uno sviluppo organico dei lavori;

c) comunicare all'assessore le notizie di carattere economico e tecnico e gli altri dati che lo stesso richieda;

d) consegnare all'autorità mineraria i campioni che essa richieda;

e) osservare le disposizioni previste nel decreto di concessione e le prescrizioni impartite dall'URIG.

Art. 30.

Canoni e aliquote

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i canoni superficiali e l'aliquota di prodotto, pari al sette per cento della produzione ottenuta, stabiliti dall'art. 20, comma 2, lettere a), b) e c) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, relativi alle concessioni di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi si applicano alle concessioni di coltivazione di gas diversi dagli idrocarburi.

2. È abrogata la lettera d), del comma 2, dell'art. 20, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.

3. L'aliquota non è dovuta per le produzioni disperse, bruciate, impiegate nelle operazioni di cantiere nelle operazioni di campo oppure reimmesse in giacimento. Nessuna aliquota è dovuta per le produzioni ottenute durante le prove di produzione effettuate in regime di permesso di ricerca.

4. Per ciascuna concessione di coltivazione, il rappresentante comunica mensilmente all'URIG i quantitativi degli idrocarburi prodotti e di quelli avviati al consumo per ciascun titolare. Il rappresentante è responsabile della corretta misurazione delle quantità prodotte ed avviate a consumo, ferma restando la facoltà dell'URIG di disporre accertamenti sulle produzioni ottenute. Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le aliquote, il rappresentante comunica all'URIG i quantitativi di idrocarburi prodotti e avviati al consumo nell'anno precedente per ciascuna concessione e ciascun titolare. Le comunicazioni di cui al presente comma sono sottoscritte dal legale rappresentante che attesta esplicitamente la esattezza dei dati in esse contenuti.

5. I valori unitari dell'aliquota per ogni concessione di coltivazione sono determinati come media ponderale dei prezzi di vendita fatturati nell'anno di riferimento. In caso di contitolarità, i valori unitari dell'aliquota sono determinati, per ciascun titolare della concessione, come media ponderale dei prezzi di vendita dal medesimo fatturati nell'anno di riferimento.

6. Per produzioni con caratteristiche di marginalità economica causata da speciali trattamenti necessari per portare tali produzioni a specifiche di commerciabilità ai titolari può essere riconosciuta dall'assessorato dell'industria, su documentata istanza, sentito il consiglio, una detrazione, in ogni caso non superiore ai costi aggiuntivi sostenuti. Tale detrazione può essere altresì riconosciuta per i costi sostenuti per il flussaggio di oli pesanti. L'incidenza delle spese sostenute per l'acquisto del flussante va detratta dal valore unitario dell'aliquota di cui al comma 4.

7. Ciascun titolare, in tempo utile al fine dell'effettuazione dei versamenti di cui al comma 8, per tutte le concessioni di coltivazioni di cui è stato titolare unico, rappresentante unico o contitolare nell'anno precedente, effettua il calcolo del valore delle aliquote dovute sulla base delle quote di produzione spettanti e del valore calcolato in base al comma 5. Egli redige altresì un prospetto complessivo del valore delle aliquote e di quanto dovuto rispettivamente alla Regione e ai comuni.

8. Ciascun titolare, sulla base dei risultati del prospetto, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le aliquote, effettua i relativi versamenti da esso dovuti alla Regione e ai comuni interessati.

9. I versamenti dovuti alla Regione sono effettuati in forma cumulativa per tutte le concessioni delle quali è titolare, presso l'ufficio finanziario regionale e sul capitolo di entrata corrispondente. I versamenti dovuti ai comuni affluiscono direttamente ai bilanci dei comuni interessati.

10. Ciascun titolare, entro il 15 luglio di ogni anno, trasmette all'assessorato dell'industria e all'URIG copia del prospetto di cui al comma 7, corredato di copia delle ricevute dei versamenti effettuati. L'URIG comunica alla Regione e ai comuni interessati il valore complessivo delle aliquote spettanti.

11. Resta ferma la facoltà dell'assessore, sulla base del prospetto presentato, di disporre accertamenti.

12. Ove per una concessione di coltivazione risultino produzioni spettanti o valorizzazioni maggiori rispetto a quelle dichiarate, il titolare, oltre al versamento di quanto maggiormente dovuto e ferme restando le sanzioni previste dalle norme vigenti, è soggetto ad una sanzione amministrativa pari al quaranta per cento della differenza in valore risultante, comunque non inferiore a L. 30 milioni e non superiore a L. 180 milioni.

13. Al comma 4, dell'art. 20, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 le parole «nei cui territori ricade il giacimento» sono sostituite dalle seguenti:

«proporzionalmente al numero dei pozzi della concessione ricadenti nel territorio».

Art. 31.

Programmi provvisori

1. Qualora a causa di difficoltà di ordine tecnico o di ubicazione, lo sviluppo o la coltivazione di un giacimento richiedano l'impiego di tecnologie non ancora acquisite all'esperienza industriale, l'attuazione prolungata di particolari prove di produzione o l'effettuazione di studi di fattibilità di rilevante impegno, può essere presentato dal titolare, in luogo del prescritto programma di sviluppo, un programma provvisorio in cui siano indicati gli studi e le sperimentazioni necessari nonché il tempo previsto per la loro realizzazione.

2. L'esecuzione del programma provvisorio di cui al comma 1, con la fissazione del relativo periodo di realizzazione, è autorizzata dall'assessore, sentito il consiglio.

Art. 32.

Campi marginali

1. Sono definiti campi marginali i giacimenti di idrocarburi liquidi e gassosi che, alle correnti condizioni di mercato dei prodotti petroliferi, non consentano una remunerazione adeguata degli investimenti.

2. I campi di cui al comma 1, sono definiti marginali con decreto dell'assessore, sentito il consiglio, a seguito di apposita istanza del titolare, corredata di idonea documentazione comprovante la marginalità. Per gli stessi l'assessore può accordare, sentito il consiglio, riduzioni dell'aliquota di cui all'art. 30, fino ad un massimo del cinquanta per cento.

Art. 33.

Decadenza della concessione

1. L'assessore, con proprio decreto, sentito il consiglio, dichiara la decadenza della concessione, previa contestazione dei motivi e prefissione di un congruo termine non inferiore a trenta giorni per le deduzioni del concessionario, nell'ipotesi regolata dall'art. 7 e nei seguenti altri casi:

- a) perdita dei requisiti soggettivi di cui all'art. 3;
- b) mancato pagamento del canone annuo di superficie e di quanto altro dovuto ai sensi del decreto di concessione;
- c) inadempienza agli obblighi di cui all'art. 29;
- d) mancato svolgimento del programma di sviluppo del campo entro il termine prescritto nel decreto di concessione;
- e) sospensione dei lavori senza averne avuto autorizzazione;
- f) persistenza dell'attività nonostante diffida;
- g) sospensione non autorizzata della produzione del giacimento protratta per oltre sei mesi;
- h) mancato rispetto delle disposizioni impartite dall'assessorato dell'industria;

i) variazione della produzione media della concessione, senza apposita autorizzazione e senza provata giustificazione tecnica;

l) trasferimento parziale o totale della concessione senza autorizzazione preventiva;

m) mancata osservanza degli altri obblighi per l'inadempienza dei quali la concessione prevede espressamente la decadenza.

2. Nel caso di cui alla lettera d) del comma 1, viene comminata una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari al dieci per cento del costo previsto per le attività non realizzate e comunque non inferiore a L. 30 milioni e non superiore a L. 180 milioni.

Art. 34.

Vettoriamento del gas naturale

1. Per la costruzione e l'esercizio delle condotte di trasporto delle sostanze minerali di cui all'art. 1, prodotte nel territorio della Regione, destinate al vettoriamento del minerale dal centro di raccolta e trattamento del campo minerario sino ai centri di trasformazione o di stoccaggio o di utilizzazione, valgono, in quanto applicabili, le norme relative alle concessioni minerarie disciplinate dalla presente legge.

2. La disposizione di cui al comma 1, non si applica per le condotte di convogliamento delle sostanze minerali dai pozzi di estrazione ai centri di trattamento, alle condotte di adduzione di minerale e ai depositi in sottosuolo ed a tutte quelle condotte costituenti parte integrante della rete di distribuzione del gas urbano. Non sono altresì assoggettabili al regime di concessione le condotte metanifere aventi derivazione dal tratto di gasdotto «transmediterraneo», attraversante il territorio della Regione siciliana e destinate al convogliamento di gas nazionale od estero alle varie utenze siciliane. Queste ultime condotte metanifere, laddove richiesto, sono utilizzate come ricettore del gas proveniente, attraverso condotte in concessione, da eventuali campi minerari vicini.

3. La concessione per l'esercizio delle condotte di cui al comma 1, è accordata con preferenza al titolare della concessione mineraria da cui le stesse traggono origine.

4. Le modifiche al tracciato delle condotte nonché l'apertura di nuovi punti di immissione e di erogazione sono autorizzate dall'autorità concedente.

5. Per le concessioni di cui al comma 1, è dovuto un canone da determinarsi nello stesso decreto di concessione, sentito l'assessore alla presidenza ed il consiglio, per un importo massimo di lire 0,5 per metro cubo.

TITOLO V STOCCAGGIO

Art. 35.

Stoccaggio temporaneo

1. I giacimenti di idrocarburi in concessione possono essere utilizzati, con decreto dell'assessore, per il deposito temporaneo di idrocarburi anche prodotti altrove, se le condizioni del giacimento ne consentano l'utilizzazione per lo stoccaggio.

2. Il programma dei lavori di coltivazione dei giacimenti di idrocarburi, per il quale è rilasciata concessione di stoccaggio ai sensi del comma 1, può essere modificato per renderlo compatibile con le operazioni di stoccaggio, purché non risultino pregiudicati il regolare esercizio della coltivazione e la determinazione degli idrocarburi estratti dal giacimento, per i quali resta invariata la disciplina relativa ai canoni di produzione da corrispondere alla Regione.

3. Quando la concessione di coltivazione di un giacimento adibito a stoccaggio venga a scadere definitivamente, il titolare ha diritto ad ottenerne il prolungamento fino alla scadenza dei termini della concessione di stoccaggio, se ha adempiuto gli obblighi di legge.

4. La concessione di stoccaggio è accordata al titolare della concessione di coltivazione sullo stesso giacimento.

Art. 36.

Conferimento della concessione di stoccaggio

1. Nel caso di giacimenti di idrocarburi esauriti o di formazioni geologiche comunque idonee, il deposito in sottosuolo di idrocarburi può essere accordato dall'assessore con apposito procedimento di concessione. La durata della concessione di stoccaggio è di venti anni. La concessione scaduta può essere rinnovata per periodi di dieci anni ciascuno, qualora il concessionario abbia ottemperato agli obblighi impostigli.

2. L'istanza per l'ottenimento di una concessione di stoccaggio è presentata all'assessore e deve essere corredata:

a) di una planimetria dell'area per la quale è richiesta la concessione di stoccaggio in cinque esemplari ed a scala 1:100.000;

b) di una relazione tecnica sulle condizioni del giacimento che ne dimostri l'utilizzabilità ai fini dello stoccaggio;

c) di un programma tecnico dell'attività che il richiedente si propone di svolgere con l'indicazione delle previsioni di spesa relative al programma.

3. Per il rilascio e l'esercizio delle concessioni di cui ai precedenti commi si applicano, ove compatibili, le norme vigenti in materia di concessioni di coltivazione.

Art. 37.

Obblighi del concessionario

1. Entro il 31 ottobre di ogni anno il concessionario è tenuto a presentare all'URIG il programma di stoccaggio che intende svolgere nell'anno successivo, indicando in particolare i volumi totali di prodotto previsti nelle fasi di immissione e di erogazione.

2. Il programma di cui al comma 1, deve essere corredato di una relazione illustrativa della situazione dei volumi progressivi di idrocarburi immessi ed erogati dalla data iniziale dello stoccaggio.

3. Il concessionario deve, in qualsiasi momento, fornire all'URIG notizie di carattere economico e tecnico eventualmente richieste.

4. Il titolare di concessione di stoccaggio in un'area in cui insistono permessi di ricerca o concessioni di coltivazione di sostanze minerali diverse dagli idrocarburi è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per non ostacolare o, comunque, compromettere lo svolgimento di altre attività. Analogo obbligo è stabilito dall'amministrazione regionale a carico dei titolari dei predetti permessi o concessioni.

5. In aggiunta agli obblighi imposti dal provvedimento di concessione e dalla presente legge il concessionario è tenuto ad osservare le prescrizioni particolari che l'amministrazione concedente ritenesse di imporre, ai fini della tutela dei giacimenti, della conservazione dell'equilibrio idrogeologico nel sottosuolo, della salvaguardia dell'ambiente e dei diritti dei terzi a seguito di esigenze manifestatesi durante l'esercizio della concessione di stoccaggio.

Art. 38.

Canoni e aliquote

1. I canoni per le concessioni di stoccaggio sono così determinati:

a) concessioni di stoccaggio insistenti sulle relative concessioni di coltivazione: L. 40.000 per chilometro quadrato;

b) concessioni di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: L. 80.000 per chilometro quadrato.

Art. 39.

Cessazione della concessione

1. La concessione di stoccaggio cessa nei casi e secondo le procedure di cui all'art. 12.

2. La decadenza di concessione di coltivazione comporta la decadenza dalla concessione di stoccaggio.

3. Alla cessazione della concessione di stoccaggio o della concessione di coltivazione di un giacimento utilizzato come deposito, l'URIG può assegnare, a richiesta del concessionario cessante, un termine per l'asportazione degli idrocarburi immessi.

TITOLO VI
GEOTERMIA

Art. 40.

Durata del permesso di ricerca e della concessione a scopo energetico

1. Il permesso di ricerca a scopo energetico delle risorse geotermiche può coprire aree adiacenti di terra e di mare con superficie non superiore a 1.000 chilometri quadrati.

2. La durata massima del permesso è di quattro anni, prorogabile per non oltre un biennio.

3. La concessione può essere accordata per la durata massima di trenta anni e può essere prorogata per periodi non superiori a dieci anni ciascuno.

4. Per il rilascio e l'esercizio del permesso e della concessione, si applicano le norme della presente legge relative ai permessi di ricerca e concessioni di coltivazione.

5. Il permesso di ricerca e la concessione possono essere accordati anche a più soggetti in contitolarità solidalmente responsabili nei confronti della pubblica amministrazione e dei terzi.

6. Ai contitolari è fatto obbligo di nominare un unico rappresentante per tutti i rapporti con le pubbliche amministrazioni interessate e nei confronti di terzi.

Art. 41.

Rinvenimento di idrocarburi

1. Qualora nel corso delle perforazioni vengano rinvenuti idrocarburi liquidi o gassosi o gas diversi dagli idrocarburi ne deve essere data immediata comunicazione all'assessorato dell'industria.

2. Ove il quantitativo scoperto si manifesti significativo, ai fini dello sfruttamento industriale, l'URIG, in attesa dei necessari accertamenti, può ordinare la sospensione dei lavori di perforazione.

3. Le operazioni di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche possono essere riprese, se compatibili e su successiva autorizzazione dell'assessore, sentito l'URIG, con le eventuali cautele e misure di sicurezza all'uopo disposte.

4. Nel caso in cui il rinvenimento di idrocarburi o di altri gas dia luogo al rilascio di un nuovo titolo minerario per gli stessi ad altro titolare, quest'ultimo è tenuto al rimborso delle spese dirette ed indirette sostenute ai sensi del titolo IV.

Art. 42.

Canoni per la geotermia

1. Dall'entrata in vigore della presente legge, il titolare del permesso di ricerca o della concessione deve corrispondere un canone annuo anticipato così determinato:

- a) permesso di ricerca L. 40.000 per kmq;
- b) concessione di coltivazione L. 80.000 per kmq.

2. In caso di produzione di energia elettrica sono dovuti i seguenti canoni:

- a) lire una per ogni Kwh di energia elettrica prodotta nel campo geotermico alla Regione;
- b) lire una per ogni Kwh di energia elettrica prodotta nel campo geotermico ai comuni nel cui territorio ricade il campo geotermico coltivato proporzionalmente all'area di ogni singolo comune nel caso in cui il giacimento ricada nel territorio di due o più comuni;
- c) per usi diversi dalla produzione di energia elettrica è dovuto il canone di lire una per l'equivalente energia termica prodotta.

3. Il gettito dei contributi ai comuni è vincolato ed è tassativamente destinato alla promozione di investimenti finalizzati al risparmio ed al recupero di energia alle migliori utilizzazioni geotermiche, alla tutela ambientale dei territori interessati dagli insediamenti degli impianti, nonché al riassetto e sviluppo socio-economico anche nel quadro degli interventi previsti dallo stesso piano regionale di sviluppo.

Art. 43.

Disposizioni a salvaguardia dell'integrità ambientale, dell'equilibrio ecologico e dell'assetto urbanistico

1. La richiesta per l'ottenimento della concessione deve essere corredata di uno studio di valutazione preventiva delle modifiche ambientali che le attività programmate possano comportare e delle opere di recupero ambientale che si propone di eseguire, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

2. A cura dell'assessorato dell'industria tale studio viene trasmesso alle amministrazioni regionali dell'agricoltura e foreste, alle sovrintendenze, nonché ai comuni interessati che esprimono parere vincolante entro sei mesi dalla comunicazione. Trascorso tale termine lo studio si intende valutato positivamente.

3. La concessione di coltivazione costituisce, nel caso in cui sia necessario, variante agli strumenti urbanistici vigenti.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 44.

Norme transitorie

1. I permessi e le concessioni conferiti in base alle leggi regionali vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge sono confermati per la loro attuale estensione, mentre la loro vigenza è adeguata ai tempi stabiliti rispettivamente dagli articoli 22 e 27. I termini di adempimento degli obblighi di cui all'art. 23, comma 1, lettera a) si applicano ai permessi di ricerca vigenti.

2. Le disposizioni in materia di proroga introdotte dalla presente legge si applicano alle scadenze successive alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'istituto della contitolarità, su richiesta degli interessati, può essere applicato anche ai permessi e alle concessioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 45.

Riservatezza comunicazione dati

1. I dati e le notizie di carattere tecnico ed economico relativi alla prospezione, alla ricerca e alla coltivazione, forniti all'amministrazione dai titolari dei permessi e concessioni che rivestono carattere di riservatezza, quali i rilievi geofisici con le interpretazioni relative, i profili geologici dei pozzi con le diagrafie, le correlazioni relative, l'entità delle riserve non possono essere resi pubblici senza il consenso scritto degli interessati. I dati e le notizie relativi a permessi e concessioni revocati, scaduti o rinunciati o concernenti aree restituite a norma dell'art. 21, comma 3, possono essere resi pubblici dall'amministrazione soltanto dopo due anni dalla cessazione dai rispettivi titoli.

2. Alla cessazione di un titolo minerario, il titolare trasmette all'assessorato dell'industria una relazione finale sulle conoscenze geominerarie ottenute nell'area, corredata delle linee sismiche maggiormente significative, nonché dell'elenco dei dati geofisici e di perforazione acquisiti, con l'indicazione delle date di acquisizione e del costo sostenuto. La relazione nonché i profili di tutti i pozzi perforati nell'area del titolo sono messi a disposizione degli interessati dopo due anni dalla cessazione del titolo stesso. I dati del permesso sono messi a disposizione del titolare per la consultazione ai soli costi del servizio di consultazione, assicurando uguali condizioni di accesso a tutti i richiedenti; per l'eventuale successiva acquisizione dei dati, nella forma di diritto d'uso, il corrispettivo per il titolare non può superare un terzo del costo sostenuto, previa attualizzazione dello stesso.

Art. 46.

Leggi e norme abrogate

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate la legge regionale 20 marzo 1950, n. 30, e la legge regionale 24 luglio 1958, n. 18.

2. Per le sostanze minerali disciplinate dalla presente legge, non si applicano le norme non compatibili contenute nella legge regionale 1° ottobre 1956, n. 54, nella legge regionale 11 gennaio 1963, n. 2, nella legge regionale 4 aprile 1956, n. 23 e nel decreto del Presidente della Regione Sicilia 15 luglio 1958, n. 7.

Art. 47.

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Regione Sicilia ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 3 luglio 2000.

CAPODICASA

L'assessore regionale per l'industria: MANZULLO

00R0741

LEGGE REGIONALE 3 luglio 2000, n. 15

Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sicilia n. 32 del 7 luglio 2000)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione siciliana, in attuazione della legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto delle leggi dello Stato, promuove la protezione degli animali con particolare riguardo alle condizioni di vita di quelli domestici e di affezione, l'educazione al rispetto degli stessi e sostiene gli interventi finalizzati alla tutela della salute umana ed animale, alla salvaguardia del territorio, al riequilibrio ambientale ed alla prevenzione del randagismo.

2. Agli adempimenti previsti dalla presente legge, provvedono la Regione, le province regionali, i comuni singoli o associati, le aziende unità sanitarie locali, ognuno nell'ambito delle rispettive competenze, avvalendosi della collaborazione delle associazioni protezionistiche o animaliste.

Art. 2.

Istituzione dell'anagrafe canina

1. A decorrere dal centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita l'anagrafe canina, cui sono iscritti tutti i cani presenti nell'ambito territoriale della Regione.

2. L'anagrafe canina è istituita presso l'area di sanità pubblica veterinaria di ciascuna azienda unità sanitaria locale. Le aziende unità sanitarie locali, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, provvedono ad attivare, di concerto con i comuni, ambulatori veterinari dove effettuare le operazioni di anagrafe e di sterilizzazione.

3. L'anagrafe canina è gestita preferibilmente attraverso sistemi informatici che consentono, mediante apposita banca dati, anche la gestione dell'anagrafe zootecnica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, l'informatizzazione dell'area di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali, è effettuata dall'assessore per la sanità, ripartendo alle aziende unità sanitarie locali le somme stanziati dall'art. 27 in funzione della popolazione umana residente nell'ambito territoriale di ciascuna azienda.

Art. 3.

Obbligo della iscrizione

1. I cittadini residenti in Sicilia sono obbligati a registrare all'anagrafe i cani di cui siano proprietari o detentori, a qualsiasi titolo, entro centottanta giorni dalla nascita degli animali.

2. Per i cani esistenti nel territorio regionale al momento di istituzione dell'anagrafe il termine di cui al comma 1, decorre dall'istituzione dell'anagrafe.

3. I cani provenienti da altre regioni, i cui proprietari o detentori sono residenti nella Regione Sicilia, devono essere registrati entro novanta giorni dal loro ingresso nel territorio regionale.

4. I cani al seguito di proprietari o detentori residenti in altre regioni e dimoranti nel territorio siciliano devono essere iscritti all'anagrafe entro novanta giorni dal loro ingresso nel territorio regionale, anche nel caso in cui il proprietario o il detentore non fissi la propria residenza nella Regione siciliana. L'iscrizione, in tal caso, è effettuata presso l'anagrafe canina dell'azienda unità sanitaria locale nel cui territorio il proprietario o il detentore abbia stabilito il proprio domicilio.

5. Sono esonerati dall'iscrizione all'anagrafe i cani appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia ed i cani al seguito di cittadini, non residenti nella Regione Sicilia, che soggiornino nel territorio regionale per periodi inferiori a novanta giorni.

6. I medici veterinari e le associazioni di cui al comma 1, dell'art. 19 che, nell'esercizio della loro attività, vengano a conoscenza dell'esistenza di cani non iscritti all'anagrafe, hanno l'obbligo di segnalarlo entro sette giorni al comune ed all'azienda unità sanitaria locale competenti per territorio.

7. All'inosservanza dell'obbligo di iscrizione all'anagrafe ed alla violazione dell'obbligo di cui al comma 6, si applica la sanzione amministrativa da L. 150 mila a L. 900 mila.

8. Si applica la sanzione da L. 5 milioni a L. 30 milioni qualora l'inosservanza riguardi cani, appartenenti a razze particolarmente aggressive individuate con il decreto di cui all'art. 4, che possano essere utilizzati per i combattimenti.

Art. 4.

Norme di attuazione

1. Il presidente della Regione, su proposta dell'assessore per la sanità, con proprio decreto, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione per i diritti degli animali di cui all'art. 10, emana il regolamento di esecuzione della presente legge.

2. Con propri decreti, sentita la commissione per i diritti degli animali di cui all'art. 10, il Presidente della Regione, su proposta dell'assessore per la sanità, adegua le norme del decreto di cui al comma 1, tenuto conto delle evoluzioni sociali, ambientali e scientifiche.

3. Con le modalità di cui al comma 2, il Presidente della Regione su proposta dell'assessore per la sanità, adegua con periodicità annuale, le tariffe di cui al comma 6 dell'art. 11 e al comma 6 dell'art. 14, nonché le sanzioni previste dalla presente legge.

Art. 5.

Operazioni di anagrafe

1. Alle operazioni di anagrafe canina provvede l'area di sanità pubblica veterinaria dell'azienda unità sanitaria locale mediante la registrazione della scheda anagrafica compilata, su richiesta dei proprietari o detentori dei cani, dai medici veterinari dell'area di sanità pubblica veterinaria dell'azienda unità sanitaria locale o da medici veterinari liberi professionisti, appositamente autorizzati, con le modalità previste dal decreto di cui all'art. 4, dall'azienda unità sanitaria locale, che contiene i dati segnaletici e la fotografia dell'animale, ove prodotta dal proprietario o dal detentore, le generalità degli stessi, il codice anagrafico assegnato e gli estremi identificativi del medico veterinario che ha effettuato le operazioni di tatuaggio previste dall'art. 6. La fotografia va comunque prodotta, qualora il cane appartenga alle razze particolarmente aggressive individuate con il decreto di cui all'art. 4 e possa essere utilizzato per i combattimenti.

2. Le aree di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali richiedono all'ente nazionale cinofilia italiana (ENCI) i dati relativi al censimento della popolazione canina presente nel territorio della Regione Sicilia.

3. La scheda anagrafica compilata da medici veterinari liberi professionisti deve essere inviata, entro otto giorni dalla compilazione, all'area di sanità pubblica veterinaria dell'azienda unità sanitaria locale. Copia della scheda rilasciata, al proprietario o detentore del cane dai medici veterinari liberi professionisti o da quelli dell'area di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali deve seguire l'animale in tutti i trasferimenti di proprietà o di possesso e deve essere esibita a richiesta delle autorità.

4. Al medico veterinario libero professionista che invia la scheda oltre i termini di cui al comma 3, si applica la sanzione amministrativa da L. 100 mila a L. 600 mila. La sanzione è raddoppiata nel caso di ritardo superiore ai trenta giorni.

5. Il modello di scheda anagrafica è adottato con il decreto di cui all'art. 4.

Art. 6.

Identità razza e tatuaggio elettronico

1. Il cane iscritto all'anagrafe è contrassegnato da un codice di riconoscimento impresso mediante la inoculazione sottocutanea di un microchip sul lato sinistro alla base del padiglione auricolare. Il microchip contiene in memoria il codice identificativo, inalterabile ed unico, evidenziabile da apposito lettore.

2. Le operazioni di impianto del microchip sono effettuate dall'area di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali o dai medici veterinari liberi professionisti, appositamente autorizzati dall'azienda unità sanitaria locale, al momento stesso della compilazione della scheda anagrafica.

3. Le operazioni di compilazione della scheda anagrafica e di impianto del microchip sono effettuate gratuitamente dall'area di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali. Sono a carico del proprietario o del detentore dell'animale nel caso siano effettuate dai medici veterinari liberi professionisti appositamente autorizzati con le modalità previste dal decreto di cui all'art. 4, dall'azienda unità sanitaria locale.

4. Sono esentati dall'impianto del microchip i cani già identificati con sistemi di tatuaggio elettronico compatibili con il sistema di identificazione previsto dalla presente legge.

Art. 7.

Codice identificativo

1. Il codice identificativo comprende nell'ordine i seguenti elementi:

- a) le ultime tre cifre del codice ISTAT del comune di residenza del proprietario o detentore del cane;
- b) la sigla della provincia;
- c) il numero progressivo attribuito all'animale;
- d) la lettera «S» per i cani sterilizzati.

2. I cani registrati presso l'anagrafe di altre regioni, che a motivo della loro permanenza nel territorio regionale vengono iscritti nell'anagrafe canina della Regione siciliana, sono identificati in conformità alla presente legge qualora i sistemi identificativi adoperati nella Regione di provenienza non siano compatibili con quelli le previsti dalla presente legge.

3. L'eventuale cambiamento di residenza del proprietario o del detentore del cane o la cessione dell'animale non comporta obbligo di modifica del codice di riconoscimento.

Art. 8.

Obblighi dei proprietari e dei detentori di cani iscritti all'anagrafe

1. I proprietari o i detentori di cani iscritti all'anagrafe devono segnalare all'area di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali competenti per territorio:

- a) la cessione a qualsiasi titolo dell'animale;
- b) il cambio della propria residenza;
- c) la morte dell'animale;
- d) la scomparsa dell'animale.

2. Gli eventi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 devono essere segnalati entro trenta giorni e quelli di cui alle lettere c) e d) entro dieci giorni dal loro verificarsi.

3. La denuncia di morte dell'animale iscritto all'anagrafe, effettuata dal proprietario o dal detentore ai fini della cancellazione dall'anagrafe, deve essere corredata di apposita certificazione rilasciata da un medico veterinario.

4. In caso di morte dell'animale la comunicazione con allegato certificato di morte rilasciato da un medico veterinario, deve essere consegnata all'area di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali.

5. L'area di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali cura le variazioni anagrafiche conseguenti agli eventi di cui al comma 1.

6. Alle violazioni delle disposizioni di cui al comma 2, riferite alle lettere a), b) e c) del comma 1, si applica la sanzione amministrativa da L. 150 mila a L. 500 mila. Alle violazioni delle disposizioni del comma 2, riferite alla lettera d) del comma 1, si applica la sanzione amministrativa prevista dal comma 4 dell'art. 9.

Art. 9.

Abbandono di animali

1. È vietato l'abbandono dei cani, dei gatti e di qualsiasi altro animale domestico o di affezione custodito.

2. Il proprietario o detentore, in caso di sopravvenuta e giustificata impossibilità al mantenimento, deve richiedere al comune di essere autorizzato a consegnare l'animale presso le strutture pubbliche o private di cui all'art. 11. In caso di morte del proprietario, ove gli eredi rinuncino alla proprietà dell'animale, il comune provvede a proprie spese al ricovero dell'animale ed al suo mantenimento presso una struttura pubblica o convenzionata.

3. È equiparato all'abbandono il mancato ritiro dei cani di cui al comma 5 dell'art. 14 o la mancata comunicazione al comune e all'area di sanità pubblica veterinaria dell'azienda unità sanitaria locale nei casi di rinuncia alla proprietà o di scomparsa.

4. Alle violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applica la sanzione amministrativa da L. 1 milione a L. 3 milioni.

Art. 10.

Commissione per i diritti degli animali

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita la commissione per i diritti degli animali, con compiti consultivi sullo stato di attuazione e sulle materie inerenti alla presente legge.

2. La commissione è composta:

- a) dall'assessore per la sanità o suo delegato che la presiede;

b) da un funzionario amministrativo dell'assessorato della sanità con funzioni di segretario;

c) da un ispettore veterinario in servizio presso il gruppo dell'ispettorato regionale veterinario preposto a la trattazione delle materie inerenti alla presente legge;

d) da tre rappresentanti delle aree di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali individuati dalla giunta regionale;

e) da un medico veterinario designato dagli ordini dei medici veterinari;

f) da tre rappresentanti di altrettante associazioni protezionistiche o animaliste scelti a rotazione tra quelli designati dalle stesse associazioni iscritte all'albo regionale di cui all'art. 19. I rappresentanti prescelti non sono immediatamente rieleggibili;

g) da un etologo designato dalle associazioni protezionistiche o animaliste.

3. La commissione è nominata con decreto del Presidente della Regione e dura in carica quattro anni.

4. La commissione è convocata dal presidente almeno quattro volte l'anno.

Art. 11.

Rifugi sanitari pubblici e rifugi per il ricovero

1. Per rifugio sanitario pubblico si intende un luogo atto al ricovero dei cani e dei gatti che sia attrezzato con sala operatoria, ambulatorio e locali di degenza per il controllo dei cani e dei gatti catturati, la loro eventuale sterilizzazione nonché la cura di animali ammalati. Per rifugio per il ricovero si intende un luogo atto alla temporanea permanenza di cani e gatti.

2. I comuni, singoli o associati e le province regionali, provvedono al risanamento dei canili comunali esistenti, costruiscono rifugi sanitari pubblici, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'art. 12 e provvedono alla loro gestione. I rifugi sanitari devono essere dotati di uno spazio adeguato per cure, interventi e degenza di gatti incidentali o sottoposti a sterilizzazione con i metodi di cui al comma 4 dell'art. 18.

3. I cani vaganti catturati sono condotti presso i rifugi sanitari pubblici o convenzionati, in cui soggiornano fino al momento della restituzione al proprietario, del loro affidamento o della loro rimessa in libertà.

4. Qualora non siano disponibili idonei rifugi sanitari pubblici o quando la capacità recettiva di quelli esistenti non sia sufficiente, i comuni singoli o associati, possono incaricare della custodia dei cani catturati associazioni protezionistiche o animaliste, iscritte nell'albo di cui a l'art. 19 che gestiscono rifugi privati per cani.

5. L'incarico della custodia viene conferito sulla base di un'apposita convenzione, stipulata secondo uno schema tipo adottato con il decreto di cui all'art. 4, con cui le associazioni protezionistiche o animaliste si impegnano ad espletare gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 14 ed a mantenere ed a custodire gli animali per i tempi previsti dall'art. 15.

6. Nel decreto di cui all'art. 4 è indicata la misura massima delle spese rimborsabili alle associazioni protezionistiche o animaliste per la gestione dei rifugi convenzionati.

7. Alle associazioni protezionistiche o animaliste di cui a l'art. 19 può essere affidata la gestione dei rifugi sanitari pubblici, sotto il controllo dell'area di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali e sulla base di un'apposita convenzione stipulata secondo uno schema tipo adottato con il decreto di cui l'art. 4.

8. Al rifugio sanitario pubblico gestito dal comune è preposto un responsabile amministrativo che cura gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 14 ed è responsabile delle istruzioni impartite dall'area di sanità pubblica veterinaria. Nei rifugi sanitari pubblici o convenzionati gestiti da le associazioni protezionistiche o animaliste i predetti adempimenti sono assolti dalle stesse associazioni protezionistiche o animaliste.

Art. 12.

Organizzazione dei rifugi sanitari pubblici

1. I rifugi sanitari pubblici sono sottoposti a controllo sanitario da parte dell'area di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali e devono garantire buone condizioni di vita per i cani ospitati ed il rispetto delle norme igienico-sanitarie.

2. L'attivazione dei rifugi sanitari pubblici e privati è subordinata ad autorizzazione dell'assessore per la sanità. I rifugi sanitari pubblici e privati esistenti devono adeguarsi ai requisiti previsti dal decreto di cui all'art. 4 entro un anno dalla pubblicazione del decreto medesimo.

3. Con il decreto di cui all'art. 4, sono determinati i requisiti strutturali, le caratteristiche dei rifugi sanitari pubblici e dei rifugi per il ricovero e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni.

4. Presso i rifugi sanitari pubblici l'assistenza sanitaria degli animali ospitati è assicurata dall'area di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali.

5. L'assistenza sanitaria presso i rifugi sanitari privati è assicurata da medici veterinari liberi professionisti individuati dall'associazione protezionistica o animalista che gestisce l'impianto.

6. I rifugi per il ricovero devono essere dotati almeno di un ambulatorio attrezzato.

7. Presso i rifugi sanitari pubblici è attivato un sistema di sorveglianza sanitaria nei confronti delle principali malattie infettive e zoonosi.

Art. 13.

Apertura al pubblico dei rifugi sanitari e dei rifugi per il ricovero

1. Al fine di favorire l'adozione dei cani e dei gatti ivi ospitati i rifugi sanitari e i rifugi per il ricovero devono prevedere giornalmente regolari orari di apertura al pubblico delle strutture.

2. I rifugi sanitari e i rifugi per il ricovero possono avvalersi della collaborazione volontaria e gratuita di privati cittadini per lo svolgimento dell'attività della struttura.

3. I rifugi sanitari e i rifugi per il ricovero devono consentire, senza bisogno di speciali procedure o autorizzazioni, l'accesso dei responsabili locali delle associazioni protezionistiche o animaliste per il controllo della gestione della struttura.

Art. 14.

Cattura e custodia dei cani vaganti o randagi

1. I comuni singoli o associati, direttamente o in convenzione con enti, privati o associazioni protezionistiche o animaliste iscritte all'Albo regionale provvedono alla cattura dei cani vaganti con sistema indolore e senza ricorrere all'uso di tagliole, di bocconi avvelenati o di pungoli. Non è consentita la cattura di cani vaganti o randagi a soggetti diversi dagli addetti a tale servizio.

2. I cani vaganti catturati e quelli ritrovati sono affidati ai rifugi sanitari pubblici o a quelli convenzionati e sottoposti a controllo sanitario.

3. Per ogni cane catturato il rifugio sanitario provvede all'accertamento del codice di identificazione e, ove sia possibile identificare il proprietario, ad avvertire lo stesso anche tramite comunicazione telefonica o telegrafica.

4. A cura dell'area di sanità pubblica veterinaria che gestisce l'anagrafe, il proprietario, quale risulta dai dati dell'anagrafe canina, deve essere avvertito a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno della cattura o del ritrovamento dell'animale.

5. Il proprietario del cane custodito nel rifugio sanitario è obbligato al ritiro dell'animale entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata.

6. Sono poste a carico del proprietario le spese necessarie per la custodia ed il mantenimento dell'animale, secondo le tariffe determinate con il decreto di cui all'art. 4.

7. Sono esenti dal pagamento delle spese di cui al comma 6 del presente articolo ed al comma 3 dell'art. 16:

- a) coloro i quali hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età;
- b) i titolari di pensioni sociali.

8. Al cane iscritto all'anagrafe, non ritirato dal proprietario entro quindici giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di cui al comma 4, si applicano le disposizioni di cui all'art. 15 relativamente all'affidamento a privati o alle associazioni protezionistiche o animaliste, alla sterilizzazione ed alla rimessa in libertà.

Art. 15.

Controllo della popolazione canina

1. I cani catturati che non risultino iscritti all'anagrafe sono riconsegnati al proprietario o al detentore che li reclamino entro quindici giorni dalla notifica della cattura, previo pagamento delle spese di custodia e di mantenimento di cui al comma 6 dell'art. 14, e della sanzione di cui al comma 7 dell'art. 3.

2. Trascorsi trenta giorni dalla cattura, i cani che non risultino iscritti all'anagrafe che non siano stati reclamati, possono essere ceduti ad associazioni protezionistiche o animaliste o a privati cittadini che si impegnino ad accudirli e custodirli, previa iscrizione all'anagrafe canina e relativa identificazione.

3. I cani possono essere presi in affidamento anche dalla stessa associazione protezionistica o animalista che gestisce il rifugio sanitario pubblico o che sia convenzionata per la custodia dei cani catturati. Dal momento dell'affidamento cessano gli effetti della custodia di cui i commi 4 e 7 dell'art. 11.

4. Trascorso il termine di cui al comma 2, i cani catturati che non risultino iscritti all'anagrafe, non reclamati e non affidati a privati o ad associazioni protezionistiche o animaliste, sono sottoposti a sterilizzazione da effettuarsi entro i successivi quindici giorni con metodi di provata efficacia e con l'adozione di ogni accorgimento necessario ad evitare sofferenze agli animali in conformità a quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 16.

5. Per i cani iscritti all'anagrafe e non ritirati dal proprietario o dal detentore, il termine previsto dal comma 4 decorre dalla data di ricezione da parte del proprietario o del detentore della comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 14.

6. I cani non reclamati e non affidati a privati cittadini o ad associazioni protezionistiche o animaliste, fatto salvo quanto previsto dal comma 8, non possono essere soppressi e vengono mantenuti nei rifugi sanitari pubblici e privati a spese dei comuni almeno fino al quindicesimo giorno successivo alla sterilizzazione. Ove le strutture non dovessero offrire recettività sufficiente, il sindaco d'intesa con l'area di sanità pubblica veterinaria dell'azienda unità sanitaria locale competente per territorio e sentito il parere delle associazioni protezionistiche o animaliste operanti nel territorio può disporre che i cani vengano rimessi in libertà, previa sterilizzazione, identificazione ed iscrizione all'anagrafe, come cani sprovvisti di proprietario.

7. Sono rimessi in libertà, previa sterilizzazione, identificazione ed iscrizione all'anagrafe come cani sprovvisti di proprietario, anche nel caso in cui le strutture offrano sufficiente capacità recettiva, i cani catturati che vivono in caseggiati, quartieri o rioni, qualora cittadini residenti nel medesimo caseggiato, quartiere o rione ne facciano richiesta al comune purché i cani interessati siano di indole docile e le loro condizioni generali e di salute lo consentano. Sono esclusi dalla remissione in libertà i cani delle razze di cui al comma 8 dell'art. 3.

8. I cani sterilizzati, se nuovamente catturati, previo controllo sanitario favorevole, sono rimessi in libertà ovvero ricoverati per gli eventuali trattamenti terapeutici conseguenti al controllo sanitario.

9. I cani catturati, i cani abbandonati ed i cani ricoverati nei rifugi sanitari possono essere soppressi soltanto nei casi previsti dagli articoli 86, 87 e 91 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, ovvero nei casi in cui risultino di comprovata pericolosità o siano affetti da forme patologiche gravi e non curabili. La soppressione dei cani deve essere effettuata da medici veterinari in modo esclusivamente eutanascico e comunque con l'adozione di ogni misura idonea ad evitare sofferenze agli animali.

Art. 16.

Controllo delle nascite

1. Le aree di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali predispongono interventi preventivi finalizzati al controllo delle nascite della popolazione felina e canina servendosi delle strutture ambulatoriali appositamente messe a disposizione dai comuni.

2. Le operazioni di sterilizzazione sono effettuate esclusivamente da medici veterinari con mezzi chirurgici o farmacologici, secondo tecniche che consentano di preservare, per quanto possibile, la vitalità sessuale degli animali e con l'adozione di ogni precauzione necessaria ad evitare sofferenze agli animali stessi.

3. Gli interventi di sterilizzazione sui cani iscritti all'anagrafe sono effettuati, a carico dei proprietari o dei detentori, sulla base di un tariffario adottato con il decreto di cui all'art. 4, sentiti gli ordini dei medici veterinari della Regione.

4. I cani di cui al comma 2 dell'art. 15 sono sterilizzati gratuitamente dall'area di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali anche nel caso che la sterilizzazione venga richiesta successivamente all'affidamento.

Art. 17.

Norme di tutela igienica della collettività

1. Coloro che conducono cani nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico devono essere muniti di appositi dispositivi per la rimozione delle deiezioni solide dei propri animali.

2. È fatto obbligo ai soggetti di cui al comma 1 di rimuovere le deiezioni solide emesse dai propri animali nelle vie o in altri luoghi aperti al pubblico.

3. Le amministrazioni comunali provvedono ad individuare e a delimitare aree da destinare ai cani d'affezione per le funzioni fisiologiche e motorie degli stessi. Le stesse aree sono sottoposte a frequente rimozione delle deiezioni e a periodici interventi di bonifica.

4. Alla violazione delle disposizioni di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa da lire 50 mila a L. 300 mila.

5. Alla violazione delle disposizioni di cui al comma 2 si applica la sanzione amministrativa da L. 100 mila a L. 600 mila.

Art. 18.

Protezione dei gatti in libertà

1. È fatto divieto di maltrattare i gatti randagi o domestici. È fatto divieto di maltrattare e di allontanare dal loro *habitat* naturale i gatti che vivono in libertà. Per *habitat* naturale si intende qualsiasi territorio o porzione di esso, edificato e non, dove stabilmente sia insediato un gatto o una colonia felina in libertà, indipendentemente dal fatto che sia accudita dai cittadini.

2. I comuni, sentite le aziende unità sanitarie locali, possono stipulare con le associazioni protezionistiche o animaliste apposite convenzioni per il censimento delle colonie feline in stato di libertà, per la loro gestione e per assicurarne le condizioni di sopravvivenza e di salute.

3. La convenzione è stipulata secondo uno schema tipo approvato con il decreto di cui all'art. 4. Il decreto stabilisce altresì la misura massima delle spese rimborsabili all'associazione protezionistica o animalista.

4. I gatti che vivono in libertà devono essere sterilizzati, se le loro condizioni di salute lo consentono, a cura delle aree di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali, che provvedono ad apporre mediante tatuaggio la lettera «S», e successivamente rimessi in libertà nella colonia di provenienza. Nel caso di colonia gestita da associazione protezionistica o animalista, se viene da questa richiesta, la sterilizzazione può essere effettuata presso medici veterinari liberi professionisti convenzionati.

5. La cattura dei gatti che vivono in libertà è consentita, oltre che nell'ipotesi di cui al comma 4, soltanto per comprovati motivi sanitarie viene effettuata da volontari di associazioni protezionistiche o animaliste convenzionate.

6. I comuni possono consentire alle associazioni protezionistiche o animaliste iscritte nell'Albo di cui all'art. 19 l'impianto di appropriati ricoveri nelle zone popolate da felini.

7. L'attivazione di rifugi per gatti è subordinata ad autorizzazione regionale. Con il decreto di cui all'art. 4, sono determinati i requisiti strutturali e le caratteristiche dei rifugi per gatti nonché le modalità per il rilascio delle autorizzazioni. I rifugi per gatti esistenti devono essere adeguati ai requisiti previsti dal decreto di cui all'art. 4 entro un anno dalla pubblicazione del decreto medesimo.

8. Le associazioni protezionistiche o animaliste che gestiscono rifugi per gatti possono essere incaricate dal sindaco della custodia di gatti i cui proprietari non sono più in condizioni di provvedere al loro mantenimento. Tali animali, ove non siano affidati entro trenta giorni a privati che si impegnino a mantenerli e ad accudirli, sono sottoposti a sterilizzazione, gratuitamente, presso l'area di sanità pubblica veterinaria della aziende unità sanitarie locali, con gli stessi metodi di cui al comma 4 dell'art. 15.

9. I gatti che vivono in libertà possono essere soppressi soltanto nei casi in cui risultino affetti da forme patologiche gravi e non curabili.

10. La soppressione dei gatti deve essere effettuata dai medici veterinari in modo esclusivamente eutanasico o comunque con l'adozione di ogni misura idonea ad evitare sofferenze agli animali. In caso di malattia l'animale viene isolato e curato presso rifugi sanitari comunali o presso rifugi privati per gatti. A guarigione avvenuta il gatto viene rimesso in libertà nella colonia di appartenenza. In caso di invalidità permanente viene affidato definitivamente alla struttura convenzionata. Salvo quanto previsto dal comma 9, è assicurata la cura e la sopravvivenza dei gatti nei rifugi sanitari pubblici e nei rifugi per il ricovero.

Art. 19.

Albo regionale

1. Presso l'Assessorato della sanità è istituito l'albo delle associazioni per la protezione degli animali, cui sono iscritte le associazioni, costituite con atto pubblico, che ne facciano richiesta e che perseguono, senza fini di lucro, obiettivi di tutela, cura e protezione degli animali.

2. I requisiti e le modalità di iscrizione all'albo sono stabiliti con apposito regolamento adottato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del presidente della Regione, su proposta dell'assessore per la sanità.

3. In sede di prima applicazione, possono richiedere l'iscrizione all'albo regionale quelle associazioni costituite con atto pubblico che, da almeno due anni, gestiscano rifugi per animali.

Art. 20.

Contributi per i rifugi sanitari

1. L'assessore per la sanità concede ai comuni, singoli o associati, contributi per il risanamento dei canili comunali esistenti, per la costruzione di nuovi rifugi sanitari pubblici e per la predisposizione di ambulatori veterinari in cui effettuare le operazioni di anagrafe e di sterilizzazione previsti dalla presente legge.

2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati anche alle associazioni di cui all'art. 19, che gestiscono rifugi per cani o per gatti operanti da almeno un biennio, in misura non superiore al 50 per cento della spesa complessiva, debitamente accertata e fatturata.

3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono erogati sulla base di progetti esecutivi di risanamento o di costruzione, debitamente approvati, secondo le vigenti disposizioni, che rispettino i requisiti igienico-strutturali e funzionali previsti dal decreto di cui all'art. 4.

4. Salvo i casi dovuti a cause di forza maggiore, qualora i lavori non siano iniziati entro sei mesi od ultimati entro diciotto mesi dalla erogazione del contributo, il contributo medesimo viene recuperato.

5. L'assessore per la sanità è autorizzato a concedere contributi alle associazioni protezionistiche o animaliste per il mantenimento degli animali ricevuti in affidamento ai sensi del comma 2 dell'art. 15.

6. Con decreto da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'assessore per la sanità provvede a determinare i requisiti ed i limiti per l'erogazione dei contributi, nonché i controlli da esercitarsi.

7. I contributi non possono essere superiori al 50 per cento della misura massima delle spese rimborsabili indicata dal decreto di cui all'art. 4 e devono essere rapportati al periodo di effettivo ricovero di ciascun cane che non può superare i centottanta giorni.

8. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni prevedono in sede di formazione o di revisione degli strumenti urbanistici nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, aree idonee destinate alla realizzazione di servizi per la costruzione o ristrutturazione di rifugi per cani e di rifugi per gatti. Tali aree possono essere concesse in comodato anche ad enti ed associazioni che svolgono attività di protezione degli animali, iscritti all'albo regionale di cui all'art. 19, per la costruzione o l'ampliamento di rifugi permanenti secondo le finalità previste dalla presente legge.

Art. 21.

Indennizzo per le perdite zootecniche da cani randagi o inselvatichiti

1. La Regione indennizza gli allevatori per le perdite di bestiame subite ad opera di cani randagi o inselvatichiti, accertate e certificate dall'area di sanità pubblica veterinaria delle competenti aziende unità sanitarie locali in misura pari al valore medio di mercato, determinato ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministro della sanità 20 luglio 1989, n. 298, e successive modifiche ed integrazioni, ridotto del 20 per cento.

2. Le modalità di liquidazione dell'indennità sono quelle stabilite dall'assessore per la sanità con la circolare 22 maggio 1990, n. 549, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana 30 giugno 1990, n. 31.

Art. 22.

Promozione educativa

1. La Regione in collaborazione con l'area di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali, con gli ordini professionali dei medici veterinari, con le autorità scolastiche, con le università e con le associazioni protezionistiche o animaliste promuove programmi di informazione e di educazione al rispetto degli animali ed alla tutela della loro salute.

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'assessore per la sanità approva piani pluriennali di formazione ed aggiornamento degli operatori dell'area di sanità pubblica veterinaria, corsi di formazione del personale ausiliario operante nella medesima, nonché iniziative di educazione sanitaria, di informazione e di sensibilizzazione della popolazione.

Art. 23.

Cimiteri per animali d'affezione

1. I comuni, singoli o associati, possono realizzare cimiteri per il seppellimento di animali d'affezione, ossia cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, altri animali domestici di piccola dimensione e cavalli, a condizione che un apposito certificato rilasciato da un medico veterinario escluda il decesso per malattie trasmissibili all'uomo o denunciabili ai sensi del vigente regolamento di polizia veterinaria.

2. La realizzazione dei cimiteri di cui al comma 1 è soggetta a parere preventivo dell'azienda unità sanitaria locale competente per territorio.

3. Il Presidente della Regione adotta, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, apposito regolamento tipo di gestione dei cimiteri per animali d'affezione, in conformità al regolamento di polizia veterinaria.

Art. 24.

Divieto di combattimento fra animali

1. Chiunque organizzi combattimenti fra animali di qualsiasi specie, ovvero vi assista o effettui puntate di gioco o di scommessa sugli animali impiegati, è punito con la sanzione amministrativa da L. 10 milioni a L. 60 milioni. La stessa sanzione si applica anche al proprietario o al detentore degli animali impiegati nel combattimento, salvo che il fatto non sia avvenuto contro la loro volontà.

2. È sempre disposta la confisca amministrativa, prevista dall'art. 20, comma 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689, degli animali utilizzati o destinati ai combattimenti. Gli animali confiscati sono mantenuti nei rifugi sanitari pubblici o nei rifugi per il ricovero a spese dei comuni ovvero affidati alle associazioni protezionistiche o animaliste di cui all'art. 19 o ad enti, organizzazioni o strutture che provvedano al loro recupero comportamentale.

Art. 25.

Norma di salvaguardia

1. Le convenzioni per la custodia dei cani catturati, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulate dai comuni con le associazioni protezionistiche o animaliste o con privati gestori di rifugi per cani, rimangono efficaci fino alla loro scadenza e comunque non oltre ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Le convenzioni di cui al comma 1, dopo la scadenza possono essere rinnovate secondo le modalità previste dai commi 5 e 7 dell'art. 11.

3. Per i cani la cui custodia ha inizio dopo l'entrata in vigore del decreto di cui all'art. 4 il corrispettivo della custodia non può superare quello previsto dal comma 6 dell'art. 11.

4. Le convenzioni di cui ai commi 5 e 7 dell'art. 11 possono essere stipulate dai comuni anche con privati gestori di rifugi per cani.

Art. 26.

Sanzioni

1. Le violazioni alle disposizioni della presente legge, salvo quanto diversamente previsto dagli articoli precedenti, sono punite con la sanzione amministrativa da L. 300 mila a L. 500 mila.

2. Ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 il sindaco è l'organo competente a ricevere il rapporto ed ad irrogare le sanzioni amministrative per le violazioni alla presente legge.

3. Nel caso di violazione del comma 5 dell'art. 14, la sanzione, prevista dal comma 4 dell'art. 9, è maggiorata delle spese di custodia e mantenimento degli animali, quali determinate dal decreto di cui all'art. 4.

4. I proventi delle sanzioni amministrative spettano alla Regione e sono utilizzati per il finanziamento degli interventi previsti.

Art. 27.

Norme finanziarie

1. Per le finalità della presente legge è autorizzata per il triennio 2000-2002 la spesa complessiva di L. 9.327 milioni così ripartita:

	2000	2001	2002
Articoli 2 e 6 (anagrafe canina)	400	800	400
Art. 11 (custodia animali)	100	200	100
Art. 20, commi 1 e 2 (contributi)	470	2.000	2.000
Art. 20, comma 5 (contributi gestione)	375	700	1.000
Art. 21 (indennità danni da animali randagi)	100	200	200
Art. 22 (informazione, aggiornamento e educazione sanitaria)	100	100	100
Totale	1.527	4.000	3.800

2. All'onere di L. 1.527 milioni ricadente nell'esercizio finanziario 2000 si provvede con le somme assegnate alla Regione siciliana ai sensi dell'art. 8, comma 2 della legge 14 agosto 1991, n. 281.

3. Gli oneri di lire 7.800 milioni ricadenti per L. 4.000 milioni nell'esercizio 2001 e per L. 3.800 milioni nell'esercizio 2002 trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2000-2002 - codice 01.08.02 (accantonamento 1001).

4. Le ulteriori assegnazioni di fondi da parte dello Stato effettuate ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 vengono iscritte in bilancio su proposta dell'assessore per la sanità nel rispetto delle finalità della presente legge e secondo le percentuali fissate dal comma 6 dell'art. 3 della legge n. 281 del 1991.

Art. 28.

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 3 luglio 2000.

CAPODICASA

L'assessore regionale per la sanità: LO MONTE

00R0742

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla legge regionale 27 marzo 2000, n. 17, recante: «Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta all'inquinamento luminoso. (Pubblicata nel 1° suppl. ord. al *Bollettino ufficiale* della Regione Lombardia n. 13 del 30 marzo 2000).

All'art. 10, terzo comma, sesto alinea della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17 invece di «Masaga (Brescia)», leggasi: «*Magasa* (Brescia)».

00R0621

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651759/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herlo, 21
- ◇ PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◇ SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
- ◇ TERAMO
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

- ◇ MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32
- ◇ POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
- ◇ COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
- ◇ PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
- ◇ REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

- ◇ ANGRÌ
CARTOLIBRERIA AMATO
Via del Goti, 11
- ◇ AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASURE
Viale Rettori, 71
- ◇ CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
- ◇ CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA
Via Ralofa, 69/D
- ◇ CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
- ◇ NAPOLI
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merilani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
- ◇ NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

- ◇ NOLA
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59
- ◇ POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
- ◇ SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
- ◇ CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
- ◇ FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
- ◇ FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
- ◇ MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengarolo, 60
- ◇ PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
- ◇ RAVENNA
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12
- ◇ REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
- ◇ RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ TRIESTE
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
- ◇ UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

- ◇ FROSINONE
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
- ◇ LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
- ◇ RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ ROMA
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35

- LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

- ◇ SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
- ◇ TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
- ◇ VITERBO
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrara
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

- ◇ CHIAVARI
CARTOLIBRERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
- ◇ GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGI
& DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9
- ◇ IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

- ◇ BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ BRESCO
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
- ◇ BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
- ◇ COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
- ◇ GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
- ◇ LECCO
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
- ◇ MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
- ◇ MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53
- ◇ MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
- ◇ PAVIA
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
- ◇ VARESE
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

- ◇ ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
- ◇ ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
- ◇ MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
- ◇ PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mamelli, 34
- ◇ S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

- ◇ CAMPOBASSO
LIBRERIA GIURIDICA D.I.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

- ◇ ALBA
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI
Corso Roma, 122
- ◇ BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
- ◇ CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza del Gallimberti, 10
- ◇ NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
- ◇ TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
- ◇ VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mamelli, 55 - Intra
- ◇ VERCELLI
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

- ◇ ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
- ◇ BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
- ◇ BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
- ◇ CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
- ◇ FOGGIA
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
- ◇ LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
- ◇ MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
- ◇ MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
- ◇ TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30-32
- ◇ ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
- ◇ SASSARI
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

- ◇ ACIREALE
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
 - ◇ AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica del Templi, 17
 - ◇ CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
 - ◇ CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
 - ◇ CATANIA
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etna, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
 - ◇ GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
 - ◇ MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
 - ◇ PALERMO
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villarossa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
 - ◇ S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
 - ◇ SIRACUSA
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
 - ◇ TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
- TOSCANA**
- ◇ AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
 - ◇ FIRENZE
LIBRERIA PIROLA «glà Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

- ◇ GROSSETO
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
- ◇ LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOLGIO
Via Firenze, 4/B
- ◇ LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
- ◇ MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
- ◇ PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via del Mille, 13
- ◇ PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
- ◇ PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
- ◇ SIENA
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
- ◇ VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
- ◇ PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
- ◇ TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

- ◇ BELLUNO
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
- ◇ CONEGLIANO
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
- ◇ PADOVA
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
- ◇ ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggliore, 31
- ◇ VENEZIA-MESTRE
LIBRERIA SAMBO
Via Torre Bellfredo, 60
- ◇ VERONA
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adige, 43
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
- ◇ VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2001

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2001
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2001 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2001*

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

	Lire	Euro		Lire	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	508.000	262,36	- annuale	106.000	54,74
- semestrale	289.000	149,25	- semestrale	68.000	35,11
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	416.000	214,84	- annuale	267.000	137,89
- semestrale	231.000	110,00	- semestrale	145.000	74,88
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:			Tipo F - <i>Completo</i> . Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
- annuale	115.500	59,65	- annuale	1.097.000	566,55
- semestrale	69.000	35,63	- semestrale	593.000	306,25
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudici davanti alla Corte costituzionale:			Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
- annuale	107.000	55,26	- annuale	982.000	507,16
- semestrale	70.000	36,15	- semestrale	520.000	268,55
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:					
- annuale	273.000	140,99			
- semestrale	150.000	77,46			

Integrando con la somma di L. 150.000 (€ 77,46) il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2001.

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della serie generale	1.500	0,77
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	2.800	1,45
Prezzo di vendita di un fascicolo Indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	162.000	83,66
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	105.000	54,22
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	8.000	4,13

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2001 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	1.300.000	671,39
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	1.500	0,77
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	4.000	2,07

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	474.000	244,80
Abbonamento semestrale	283.000	146,15
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	1.550	0,80

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti
☎ 06 85082149/85082221

Vendita pubblicazioni
☎ 06 85082150/85082276

Ufficio inserzioni
☎ 06 85082146/85082189

Numero verde
☎ 800-864035



* 4 1 1 1 3 0 0 0 9 0 0 1 *

L. 3.000
€ 1,55